CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Carlo Greco

VENEZIA, 6 MARZO 2020

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Carlo Greco

VENEZIA, 6 MARZO 2020

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2020

Saluto e ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i Colleghi delle altre Magistrature, gli Avvocati e i gentili ospiti tutti che hanno accolto l'invito a partecipare a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.

In primo luogo, desidero rivolgere un caro saluto al Presidente della nostra Corte Angelo Buscema che è stato alla guida di questa Sezione giurisdizionale per poi assumere le odierne funzioni di Primo Presidente.

Un cordiale saluto rivolgo ai magistrati della Sezione del controllo che svolgono una insostituibile funzione di garanzia per la legalità dell'azione amministrativa e per la correttezza dei conti pubblici. La loro gradita presenza alla odierna cerimonia e il successivo intervento del Presidente della Sezione del controllo Salvatore Pilato, che illustrerà, seppure in sintesi, le attività svolte nel decorso anno, attestano la necessità di considerare in modo unitario le plurime attività svolte dalla Corte dei conti che, soltanto nella cointestazione delle funzioni di controllo e di quelle giurisdizionali, nella sinergia della loro azione, rinviene giustificazione istituzionale, quale magistratura neutrale e indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario dell'intero settore pubblico, a tutela dell'unità economica della Repubblica e dell'integrità delle pubbliche risorse.

Saluto, inoltre, i rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e della Associazione magistrati della Corte dei conti ai quali va un sentito ringraziamento per la presenza e che saranno chiamati ad un breve personale intervento.

In questa occasione avremmo voluto invitare anche una rappresentanza scolastica, il tutto nell'ambito del progetto legalità attivato dalla Corte presso le Istituzioni scolastiche ma le ridotte dimensioni dell'aula ci hanno impedisce tale iniziativa.

Le linee guida per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, approvate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, assegnano al Presidente della Sezione giurisdizionale il compito di illustrare il ruolo e l'attività della Sezione medesima e di riferire circa gli interventi legislativi e gli indirizzi giurisprudenziali di maggiore rilievo che hanno riguardato la

giustizia contabile nell'ultimo anno, il tutto nei tempi assegnati per ultimare la cerimonia nei previsti 80 minuti lascio, quindi, la parola al Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema per il previsto intervento.

Le vigenti tabelle dell'organico del personale di magistratura della Sezione giurisdizionale per il Veneto prevedono una dotazione di nove magistrati (una figura presidenziale e otto giudici).

Con l'inizio dell'anno 2019 è stata disposta l'assegnazione di un magistrato, a decorrere dal 2 gennaio 2019, così da determinare un organico di fatto pari a cinque magistrati (il presidente e quattro giudici) sempre però con un tasso di scopertura del 44,5%.

Tale tasso risulta comunque superiore al tasso di scopertura nazionale degli organici (pari al 28,5% per il 2019 rispetto al 33,00% del 2018) tasso che presenta, in concreto, preoccupanti carenze (al 1° gennaio 2020 l'organico magistratuale prevede una dotazione organica pari a 611 posti a fronte di una copertura effettiva di 437 unità, cui si devono aggiungere alcune unità in posizione di fuori ruolo e aspettativa), che sono in fase di parziale superamento a seguito dell'ultimazione del concorso, indetto con D.P. n. 25 del 27 marzo 2018, a 25 posti da referendario, elevati poi a 40, all'esito del quale sono stati dichiarati vincitori n. 37 referendari il tutto alla luce delle dotazioni economiche di cui la Corte ha goduto all'interno della precedente legge di bilancio, ampiamente illustrata nella relazione rassegnata per l'anno precedente.

In sintesi, l'organico di fatto deve ritenersi appena sufficiente rispetto ai carichi di lavoro della Sezione, tenuto conto della sopravvenienza media di atti, nelle materie di competenza, valutata nell'ultimo quinquennio.

Va, tuttavia, rilevato che sarebbe necessaria nel futuro l'assegnazione di un altro magistrato anche al fine di imprimere un ulteriore impulso nella verifica dei conti giudiziali, molti dei quali definiti con decreto di estinzione, in conseguenza del decorso di cinque anni dal deposito in segreteria, senza che sia stata portata a termine, entro tale termine, l'attività istruttoria, seppure prevista a campione.

Sarebbe, inoltre, necessario aumentare, in tale settore, la dotazione del personale

amministrativo addetto alla revisione contabile dei conti giudiziali, propedeutica all'esame da parte del magistrato istruttore.

A tale riguardo, va rilevato che, attualmente, la dotazione effettiva del personale amministrativo non è adeguata alle esigenze istituzionali essendo costituita, a fronte di una tabella organica di n.23 unità, da n.17 dipendenti di cui alcuni dei quali in *parte time* verticale poi ridotti a n.15 per ordinarie cessazioni dal servizio, oltre 3 dipendenti comandati dalla Regione Veneto, in esecuzione di una convenzione in atto. A tale proposito ringrazio la Regione, in persona del suo Presidente, per la disponibilità mostrata nel venire incontro alle esigenze prospettate dalla Sezione, auspicando di poter disporre a presto della quarta unità di personale prevista all'interno della convenzione citata e, questo, sarebbe un segnale di fattiva collaborazione.

Al riguardo corre l'obbligo di segnalare che il personale amministrativo è stato gravato, nel corso del 2019, oltre che dagli ordinari adempimenti di cancelleria introdotti dal codice anche in relazione a riti di nuova istituzione, dalla informatizzazione del processo e dall'oscuramente dei dati sensibili, ai sensi della c.d. normativa sulla privacy, operazione poi ultimata con recupero di tutti i provvedimenti precedentemente inseriti a sistema in modo non conforme a legge.

Come già riportato nella precedente relazione il sistema informativo GIUDICO sconta ancora deficit di funzionamento che hanno comportato, a livello nazionale e per alcuni mesi l'impossibilità per gli utenti esterni di accedere allo stesso, situazione infine superata.

Nell'attesa poi dell'entrata a regime del cd. FOL (fascicolo on line) oggi concretizzatasi, l'Ufficio ha dovuto fungere da interfaccia fisica con tali utenti, il tutto con comprensibile aggravio di lavoro.

Sempre in via di considerazioni introduttive mi pregio di segnalare che l'Ufficio durante la nota emergenza dell'acqua alta di novembre ha dimostrato una spontanea e sincera disponibilità a collaborare, al di là dei propri doveri istituzionali, al fine di limitare i danni patiti nell'immediato dalla nostra struttura fisica e di riflesso dalla nostra Istituzione.

I vertici amministrativi sono stati poi interessati da una non indifferente attività

straordinaria conseguente alle audizioni di personale potenzialmente interessato ad esser posto in posizione di comando presso questa Corte.

Altrettanto lodevole è stata l'attività svolta dal SAUR (Servizio amministrativo unico regionale), a supporto degli Uffici di questa sede, in tutte le attività di carattere gestionale (risorse umane, attività contrattuale, patrimonio, sicurezza, etc) per le quali completo e immediato riscontro è stato dato alle richieste formulate dalla Sezione.

Nel corso del 2019, la Sezione ha tenuto n. 22 udienze collegiali (23 nel 2018) per la trattazione dei giudizi, celebrati con rito ordinario, di responsabilità amministrativa e dei giudizi di conto.

Sono state tenute n. 17 udienze camerali (16 nel 2018) per i riti speciali e per altri procedimenti.

Ad inizio anno erano pendenti 47 giudizi (38 di responsabilità e 9 di conto); nel corso dell'anno ne sono stati aperti 118 (42 di responsabilità, in misura pari alle citazioni depositate dalla Procura regionale, 1 a istanza di parte, 75 di conto, in misura corrispondente alle relazioni di deferimento dei magistrati della Sezione e 7 per resa di conto); sono stati definiti 94 giudizi (42 di responsabilità, 50 di conto, 1 per resa di conto e 1 ad istanza di parte).

Per i giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse n. 33 sentenze (45 nel 2018) nei confronti di 62 convenuti. Quanto agli esiti, sono state emesse n. 22 sentenze di condanna, n. 2 di assoluzione e n. 9 con altra formula.

L'importo delle condanne ammonta ad € 8.730.211,00 (€ 12.461.210,83 nel 2018), a fronte di richieste risarcitorie, da parte della Procura regionale, di € 25.041.766,50 (€ 19.660.151,67 nel 2018).

Su richiesta della Procura regionale, sono stati autorizzati, con decreto presidenziale, n. 4 sequestri conservativi, per un importo garantito di € 9.308.168,46; sono state 7 le camere di consiglio monocratiche per la conferma, revoca o modifica di sequestri conservativo in esito alle quali sono state emesse 6 ordinanze, una delle quali è stata gravata da reclamo.

In relazione ai riti speciali previsti dal codice di giustizia contabile, va rilevato che i meccanismi deflattivi del contenzioso e finalizzati ad ottenere un immediato

introito (entro i 30 giorni di legge) delle somme patteggiate a tiolo di risarcimento con un risultato, dunque, positivo.

Sono stati definiti n. 6 giudizi con rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) con un recupero immediato di € 123.196,79 (€ 69.680,45 nel 2018); in applicazione del rito monitorio (art. 131 c.g.c.) sono state emesse n. 3 ordinanze presidenziali aventi valore di titolo esecutivo (5 nel 2018), per un importo pari ad € 5.500,00 rispetto ai una richiesta di € 9.441,18.

Per i giudizi di conto, sono state emesse n. 50 sentenze (60 nel 2018) con varie formule e con un importo di condanne pari ad € 104.191.916,29.

Detto importo, meglio illustrato nella tabella allegata deve intendersi, per lo più, frutto della irregolare gestione delle somme introitate a titolo di oneri spettanti alle Amministrazione pubbliche ed oggetto di concessione a Società terze, società in house o Cooperative più o meno partecipate.

Tale importo non corrisponde a concrete sottrazioni di numerario ma indica una errata allocazione ed utilizzazione delle somme economiche che, in una gestione pubblica del patrimonio, non possono essere utilizzate liberamente.

Quanto sopra troverà soluzione, dopo l'eventuale conferma in grado di appello, nella fase di esecuzione del giudicato.

La giacenza finale dei giudizi, nelle materie in questione, ammonta complessivamente a n. 78 giudizi, di cui n. 38 di responsabilità, n. 34 di conto e n. 6 per resa di conto.

Nelle materie di contabilità pubblica, sono stati mantenuti i consueti standard di efficienza, caratterizzati dalla sollecita definizione dei giudizi e dalla sostanziale assenza di arretrato.

Anche nel 2019, la Sezione ha confermato il celere andamento temporale degli anni precedenti, definendo i giudizi in tempi assolutamente ragionevoli, in conformità alle previsioni della legge n.89/2001, alla tempistica di cui all'art. 55 del DL 83/2012, conv. in L. 134/2012 e alle indicazioni del Consiglio di Presidenza.

I giudizi introdotti dalla Procura vengono immediatamente iscritti a ruolo e, tra il deposito dell'atto di citazione e l'udienza di discussione intercorrono non più di sei mesi; le sentenze, in linea di massima, vengono depositate nei termini previsti

dalla legge.

Una notazione merita l'istituto del processo abbreviato di cui sopra, in esito al quale risultano presentate complessivamente lo scorso anno n.6 istanze a fronte di n.42 giudizi introitati (pari al 14,27 del totale) mentre su tutto il territorio nazionale il dato è stato pari al 9,8% per l'anno 2019 ed al 7,3% nel 2018).

Altro dato positivo è l'esito del vaglio delle nostre sentenze in sede di Appello; nell'anno 2019 risultano depositate 11 sentenze di conferma integrale, 7 di accoglimento parziale e solo 1 di annullamento.

Qualche nota dolente deve essere segnalata in ordine allo stato della cd. informatizzazione che sconta ancora alcuni vizi di gioventù.

Per esempio, il nostro sistema ancora non applica appieno i vantaggi della firma digitale per cui l'originale della sentenza deve essere, necessariamente, firmato in modalità autografa.

Parimenti il sistema non contempla la possibilità che, nei casi più complessi, una sentenza possa essere affidata a due colleghi relatori circostanza invece ammessa per gli atti di citazione che possono essere riferibili al lavoro istruttorio di due Procuratori.

Si tratta di dettagli che però è bene portare all'attenzione dei soggetti interessati.

Passando ai giudizi di conto questi assumono un particolare rilievo, nella attività della Sezione giurisdizionale, anche sotto un profilo quantitativo, in considerazione del flusso medio annuo di circa 3.000 -3.500 sopravvenienze.

Tutti gli agenti contabili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni (tesorieri, cassieri, etc.), operanti nell'ambito territoriale della Regione, sono, infatti, sottoposti alla verifica giudiziale della regolarità e della legittimità della gestione, presupposto indefettibile per l'accertamento della regolarità dei conti pubblici, in ossequio non solo a specifiche disposizioni normative ma soprattutto ad un principio di carattere generale, immanente in tutti gli ordinamenti giuridici attuali e del passato.

Al 1° gennaio 2019 risultavano pendenti n. 29.224 conti giudiziali; nel corso dell'anno ne sono pervenuti n. 3.169 e ne sono stati definiti n. 10.530, di cui n. 68 in udienza pubblica, n. 487 con decreto presidenziale di discarico ex art. 32, RD

1038/1933 e n. 9.975 con decreto presidenziale di estinzione ex art.2, legge 20/1994 e, quindi, al 31 dicembre 2019 risultano pendenti n. 21.863 conti giudiziali.

Sono state depositate dai magistrati n. 445 relazioni con proposta di discarico, n. 1.290 con proposta di estinzione per n. 9.676 conti poi estinti e n. 75 con richiesta di deferimento al Collegio.

In relazione al considerevole numero dei conti dichiarati estinti, con sostanziale smaltimento dell'arretrato degli ultimi anni, si precisa che il dato è anche influenzato dal buon esito di un progetto per lo smaltimento di arretrato ed efficientamento attivato dalla Corte centrale nel corso dell'ultimo trimestre 2019.

A supporto dell'attività di revisione sono state richieste, ai sensi dell'art. 28, RD 1038/1933, notizie e documenti mediante n. 28 fogli di rilievo relativi a n. 85 conti.

L'esame dei conti giudiziali, per ogni ambito assegnato ai singoli magistrati, è stato svolto tendenzialmente sulla scorta di criteri oggettivi e predeterminati, individuati dal Presidente della Sezione con decreto emesso ad inizio d'anno, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del codice.

Per quanto concerne la vicenda del cd. MO.S.E. (modulo sperimentale elettromeccanico) questa sarà riassunta in un secondo momento dando atto degli sviluppi concreti dell'azione erariale in attesa della conferma o meno in secondo grado delle specifiche responsabilità erariali ad oggi accertate in questa sede giurisdizionale.

Conclusioni

Spero che la relazione che mi avvio a concludere abbia dato testimonianza della attività svolta dal Giudice contabile in questa Regione e dei risultati raggiunti.

Mi è gradito porgere un caloroso ringraziamento e un sincero apprezzamento per l'attività svolta dal Procuratore regionale e dai Magistrati del Suo Ufficio, per avere in ogni circostanza, con serietà e determinazione, perseguito gli interessi erariali, nel rispetto delle garanzie previste per i soggetti sottoposti alla attività requirente.

Ringrazio parimenti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché tutti gli Avvocati del foro pubblico e privato che, con indiscussa serietà e professionalità, hanno svolto in questa sede le loro funzioni, fornendo un

contributo essenziale per il funzionamento del corretto magistero di giustizia affidato alla Corte dei conti e per l'equilibrata evoluzione della giurisprudenza.

Un sentito ringraziamento rivolgo alla Guardia di Finanza per l'attività svolta, con elevata professionalità e incondizionata dedizione alle esigenze di servizio, nell'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, intimamente connesse ai compiti istituzionali della giurisdizione contabile.

Esprimo, altresì, gratitudine all'Arma dei Carabinieri per avere garantito i servizi di rappresentanza, di vigilanza, di sicurezza e di assistenza alle udienze nonché per l'attività di polizia giudiziaria, svolta in altro ambito processuale e comunque utilizzata nei giudizi di competenza di questa Corte, nei quali vengono spesso riversati gli atti dei giudizi penali.

Analogo apprezzamento e ringraziamento rivolgo alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia, tutte ormai interessate a compiti di polizia giudiziaria erariale, secondo le innovative disposizioni contenute nel codice.

Un grato pensiero rivolgo agli organi di stampa per avere seguito le attività svolte dalla Corte dei conti, dandone obiettiva informazione ai cittadini.

Ringrazio i funzionari e il personale della Sezione giurisdizionale, della Procura regionale e del SAUR che, con costante impegno e diligenza, hanno consentito l'espletamento dei compiti istituzionali.

Vorrei chiudere prendendo spunto dalle parole che il Procuratore Generale della Corte di Appello ha rassegnato in occasione della propria Inaugurazione.

Dopo aver parlato di giustizia, l'auspicio è che non si attenda la prossima emergenza per porre al centro dell'attenzione la Citta di Venezia, fino ad oggi patrimonio dell'umanità dell'Unesco, quale bene inestimabile che l'Italia tutta ha ricevuto in dote e che ha il dovere di preservare per le prossime generazioni.

Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione prestata.

1 *NOVITÀ NORMATIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE CONTABILE*

Passando all'esame della più recente normativa, va rilevato che nel trascorso anno sono state emanate poche disposizioni che incidono sulle materie di competenza della giurisdizione contabile, tutte comunque in ambiti settoriali.

Codice di giustizia contabile

Come è noto agli operatori del settore, la carenza di una adeguata disciplina processuale è stata superata con l'adozione, da tempo auspicata, del "Codice di giustizia contabile", approvato con il decreto legislativo n. 174/2016, che ha perseguito gli obiettivi di dare certezza al quadro normativo, di raccogliere, in un unico testo, le molteplici disposizioni processuali vigenti e di delineare un giudizio che contemperi il rispetto delle garanzie difensive con le esigenze di effettiva tutela degli interessi pubblici.

Secondo una collaudata tecnica legislativa l'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124 ha previsto la possibilità che il Governo, con apposito decreto legislativo, adotti le misure correttive e integrative resesi necessarie sulla base della applicazione pratica, entro il termine di un biennio dalla data di entrata in vigore del codice.

Tale biennio è stato prorogato dalla legge 9 novembre 2018, n.128 che ha concesso un ulteriore anno di tempo per adottare quei correttivi la cui esigenza è scaturita dai primi anni di applicazione del nuovo testo procedurale.

Al riguardo il Consiglio di Presidenza tramite un proprio gruppo di lavoro e l'Associazione nazionale magistrati hanno operato una ricognizione dei necessari correttivi, poi sottoposti al Governo per un affinamento e miglioramento del testo originario.

Tutto questo si è tradotto nella emanazione del D.Lgs. 7 ottobre 2019 n.114 i cui effetti ovviamente devono ancora essere testati sul campo.

Prima immediata conseguenza è stata l'implementazione dei provvedimenti

informatici che le Sezioni giurisdizionali della Corte devono utilizzare mediante lo strumento informatico da adattare alle nuove previsioni del nostro Codice di Giustizia nonché alcune scelte di fondo opinabili.

Una per tutte l'esclusione dal Collegio giudicante, nei giudizi di conto, del Magistrato che ha curato l'istruttoria e, questo, da un lato sembra garantire una maggiore terzietà del Collegio ma, dall'altro, priva il Collegio stesso dell'apporto che il Magistrato istruttore avrebbe dare.

Solo il tempo chiarirà la bontà o meno della modifica.

Reati contro la PA

La legge 9 gennaio 2019, n.3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") si innesta nel cd. filone della normativa anticorruzione.

Destinatari principali di tali previsioni sono le Procure della Repubblica ed Erariali che dovranno applicare, con la specifica tempistica transitoria indicata dal legislatore, nuovi istituti e nuove sanzioni che solo in un secondo momento saranno portate all'attenzione del magistrato giudicante per cui ogni commento è, allo, stato rinviato.

Riconoscimento del titolo di Avvocato specialista

La Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre 2019 ha espresso parere favorevole alla modifica del D.M: 12 agosto 2015 n.144, recante disposizione per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n.147.

In sintesi, sono previste nuove specializzazioni forensi quali "diritto del pubblico impiego e responsabilità amministrativa" e "contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico", rivolta la prima all'ordinario contenzioso di responsabilità e la seconda al contenzioso avanti le Sezioni riunite in speciale composizione, nelle materie di cui all'art. 11, comma 6, del c.g.c.

Tutto questo testimonia, se mai ce ne fosse stato bisogno, il riconoscimento della specificità del nostro lavoro (a cui si accede mediante un concorso pubblico molto particolare) che necessita, a sua volta, un dialogo processuale con soggetti altrettanto specificatamente preparati.

2 *LA CORTE COSTITUZIONALE E LE MATERIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE CONTABILE*

Nel 2019 la Corte costituzionale si è più volte pronunciata su problematiche riguardanti disposizioni di leggi regionali che determinano, nella articolazione e nella gestione dei bilanci pubblici, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che preservano la sana gestione finanziaria.

Tenuto però conto dei limiti della presente relazione si richiamano, di seguito, soltanto le pronunce che hanno riguardato, in sede di giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte dei conti in sede giurisdizionale riproponendone i passaggi salienti.

Autonomia costituzionalmente garantita alle assemblee legislative regionali

Con la sentenza n. 43 del 2019 la Consulta ha risolto un conflitto tra la Regione Emilia-Romagna e la Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna che con citazione aveva chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile i presidenti dell'assemblea legislativa e alcuni consiglieri regionali componenti dell'Ufficio di Presidenza i quali, con varie delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, avevano provveduto alla nomina del Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e poi di direttore del servizio informazione e di tecnico di garanzia in materia di partecipazione in assenza del presupposto di legge del possesso del titolo di studio della laurea.

Sul piano processuale, la decisione si segnala per aver dichiarato l'ammissibilità dell'intervento spiegato in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti, che quale organo dello Stato, è stata ritenuta abilitata alla difesa personale ai sensi secondo comma dell'art. 20 della legge n. 87 del 1953.

In particolare, la Corte costituzionale ha osservato che "L'art. 25, comma 2, delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvato con deliberazione del 7 ottobre 2008 e riproducendo l'art. 27, comma 2, di quelle precedentemente approvate con deliberazione del 10 giugno 2004, espressamente prevede che il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), debba essere notificato anche «all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo». Non si tratta di semplice litis denuntiatio, ma dell'evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato di autonomia, in quanto non dipendente dal Governo, e di soggettività, sì da legittimarlo passivamente nel processo (sentenza n. 252 del 2013). Tale organo può intervenire in giudizio per contestare che l'atto emesso costituisca lesione o turbativa delle competenze della Regione ricorrente.

Ciò può fare in piena autonomia come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte nell'affermare, in particolare, che a tali organi «è riconosciuta la facoltà di intervenire nel giudizio costituzionale al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri» (sentenza n. 252 del 2013). La riconosciuta autonomia dell'organo che interviene smentisce l'interpretazione della difesa della Regione secondo cui sarebbe ammissibile solo un intervento adesivo, che presupporrebbe la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. Si ha invece che la mancata costituzione di quest'ultimo non preclude l'intervento, in piena autonomia, dell'organo che ha emesso l'atto.

Peraltro, nella specie, la mera mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri non può significare acquiescenza alle doglianze espresse dalla Regione ricorrente e ciò esonera dall'esame dell'ammissibilità, o no, di un intervento dell'organo, che ha emesso l'atto, la quale in ipotesi non sia adesiva, ma si ponga in opposizione alle conclusioni rassegnate dal Governo".

Danno all'immagine e le condizioni termini e modi della sua applicazione.

Ordinanze n. 167/19 e 168/19 – disciplina del danno all'immagine e le condizioni termini e modi della sua applicazione - art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 per violazione degli artt. 3, 97, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione.

Con tali ordinanze è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di cui sopra, la Consulta ha sostanzialmente richiamato i propri precedenti, essenzialmente la sentenza n. 355 del 2010, con la quale aveva affermato che rientra "nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte", ritenendo quindi non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di consentire il risarcimento «soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione.

Sentenza n. 191/2019 – Risarcimento danno all'immagine - legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, c.g.c., in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del PM contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati dolosi commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato pienamente accertativa della responsabilità dei fatti ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite.

Con tale sentenza è stata dichiarata inammissibile la questione di cui sopra sollevata dalla Corte dei conti, sezione Liguria, riguardante le condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione davanti al giudice contabile.

Nella vicenda specifica, un ufficiale della Polizia di Stato imputato di violenza

privata aggravata (articolo 61, n.9 del Codice penale) per i fatti del "G8" di Genova (luglio 2001), era stato prosciolto dalla Corte d'appello del capoluogo ligure per intervenuta prescrizione e condannato a risarcire il danno alle parti civili. La Corte dei conti aveva ritenuto illegittima la norma che subordina il risarcimento del danno all'immagine alla condanna in sede penale del pubblico dipendente.
La Corte non è entrata nel merito della vicenda, rilevando che la disciplina del danno all'immagine della Pa, contenuta nel recente Codice di giustizia contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto all'individuazione dei reati per i quali la Procura contabile può agire per chiedere il risarcimento di questo tipo di danno. Secondo i giudici costituzionali, la Corte dei conti non ha preso in esame le diverse interpretazioni possibili, non ha rappresentato l'intero quadro normativo e non ha motivato adeguatamente sulla possibilità di ritenere che il titolo del reato commesso nella fattispecie avrebbe consentito una condanna al risarcimento del danno all'immagine. Così facendo, ha impedito una verifica sulla "rilevanza" della questione nel giudizio principale.

Illegittimità benefici economici personale dipendente pubblico

Sentenza n. 138/2019 – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Indennità di direzione e coordinamento – Percezione anche dopo la cessazione degli incarichi.
Con tale sentenza sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 81 e 117, comma 2, lett. l) e o), Cost., gli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, nella parte in cui hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi, poiché dette previsioni hanno inciso su due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, determinando una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della

copertura della spesa presidiati dall'art. 81 Cost.

La Corte ha avuto modo di precisare che la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa, con ciò influendo «sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva».

È stato, infine, respinto l'argomento della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui il fatto che il rendiconto presenti un saldo positivo sana l'assenza di legittimazione delle spese inerenti all'assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali. L'avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione.

Sentenza n. 154/2019 - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione - Trattamento economico Attribuzione di un'indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto.

Con tale sentenza è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La disposizione impugnata dispone l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva ai dipendenti che, pur non in possesso della qualifica dirigenziale, siano incaricati di coordinare le «Unità di progetto» per il conseguimento di obiettivi specifici. Dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, così come quello dei dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165. Per la Regione autonoma Sardegna va considerata la competenza legislativa primaria in tema di «stato giuridico ed economico del personale» di cui all'art. 3, comma 1, dello Statuto di

Autonomia, tuttavia la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel «rispetto […] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Nell'attribuire al personale non in possesso di qualifica dirigenziale una indennità aggiuntiva equiparata al trattamento spettante ai dirigenti (sia pure in conseguenza della preposizione al coordinamento delle unità di progetto di cui all'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31), la disposizione impugnata si pone in contrasto frontale con tale riserva di contrattazione collettiva e va dichiarata costituzionalmente illegittima

3 PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione nel trascorso anno sono state più volte chiamate a scrutinare questioni di giurisdizione in ordine a giudizi celebrati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della Costituzione.
Segue una rassegna delle massime delle principali questioni trattate nel 2019 su tematiche riguardanti aspetti oggetti e soggettivi della giurisdizione contabile, tutte in linea con la giurisprudenza affermatasi negli anni precedenti.

- AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 31755/2019;
Oggetto: due società concessionarie di servizio riscossione tributi – omesso riversamento delle somme spettanti all'ente comunale – natura privatistica di una delle società concessionarie – natura di partecipata dell'altra società concessionaria – contratto di concessione riscossione tributi stipulato tra la partecipata dal comune e la società privata ma entrambe le società risultanti concessionarie del servizio riscossione – qualifica di agenti contabili – rapporto di servizio tra gli agenti e la pubblica amministrazione – assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile per danno subito dall'ente pubblico e non dalla società – differenziazione con l'ipotesi di mala gestio imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, in caso di danno al patrimonio sociale.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- AMMINISTRATORE DI FATTO

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 27843/2019;
Oggetto: indebita percezione di finanziamento pubblico da parte di una s.r.l. – responsabilità erariale degli amministratori anche di fatto – revoca del contributo pubblico in parte mediante escussione della polizza fideiussoria e in parte tramite

iscrizione a ruolo – ricorso formulato in violazione dell'art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c. con riguardo alla mancata riproduzione o indicazione di atti e documenti del giudizio di merito posti a base delle censure in sede di giudizio di legittimità – inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità o indeterminatezza dei motivi – carenza di giurisdizione contabile per insussistenza del danno risarcibile della P.A. costituente error in iudicando – motivo relativo ai limiti interni della giurisdizione contabile e non questione inerente alla giurisdizione – Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- CONFISCA

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16536/2019;

Oggetto: responsabilità erariale del custode e amministratore giudiziario delle società sequestrate e poi confiscate alla criminalità organizzata – atti di mala gestio – danno erariale da perdita irreversibile dell'indennità di occupazione degli immobili posseduti dalle società confiscate per prescrizione del relativo diritto di rivendica – danno da disservizio per perdita dell'utilità primaria del sequestro ex art. 12 sexies della L. n. 346/1992 e per pregiudizio al procedimento legale di destinazione dei beni confiscati – radicamento della giurisdizione contabile in forza del petitum sostanziale e della causa petendi come in astratto configurata dall'ordinamento – soggetto legato alla p.a. da un rapporto di servizio anche di fatto – nocumento patrimoniale subìto dalla p.a. – collegamento causale tra condotta antidoverosa ed evento dannoso.

Esito: giurisdizione Corte dei conti

- CONFLITTO DI GIURISDIZIONE

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 21741/2019;

Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione – controversia attinente ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale – indebita percezione dei ratei dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita – causa non riconducibile nell'ambito della materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile – ripetizione di indebito.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18263/2019;
Oggetto: domanda di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità dovuta a causa di servizio – personale dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della regione Sicilia – conflitto di giurisdizione sollevato dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti in favore del giudice ordinario – C.C.I.A.A. quale ente pubblico dotato di autonomia funzionale – trattamento pensionistico e previdenziale gravante unicamente sul bilancio della C.C.I.A.A. tramite il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di commercio" ante legge regionale n. 29/1995 – differenza tra trattamento pensionistico e trattamento di quiescenza – devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice del lavoro, in quanto il provvedimento di diniego alla liquidazione della pensione privilegiata è stato emesso dopo il 30 giugno 1998, con conseguente applicazione dell'art. 45, c. 17, del d.lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001) – regime di pubblico impiego contrattualizzato.
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 33092/2019;
Oggetto: illecito utilizzo di fondi pubblici – concessione di contributo a s.r.l. finalizzato ad avviare un'attività economica – revoca dell'attribuzione – mancata realizzazione del programma industriale – condotta dolosa – sussistenza del rapporto di servizio conseguente all'adesione al progetto finanziato – indipendenza reciproca tra l'azione di risarcimento dei danni erariali e le ordinarie azioni civilistiche anche se vertenti su medesimi fatti materiali – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per prospettazione di un incongruo scrutinino delle risultanze istruttorie – errores in iudicando – limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 32112/2019;
Oggetto: cattiva gestione di ingente finanziamento pubblico regionale ad un ente privato – responsabilità dei componenti la giunta regionale per affidamento diretto di un servizio, per reclutamento operato in violazione dei divieti di assunzione e per impiego di finanziamenti svincolati da valutazioni di congruità ed economicità – inconfigurabilità dell'esimente politica invocata dai componenti della giunta ex art. 1, comma 1 ter, L. n. 20/1994 – condizione necessaria della buona fede in capo agli organi politici che abbiano approvato o autorizzato o consentito l'esecuzione – principio del petitum sostanziale ai fini della determinazione della giurisdizione – non travalicamento
dei limiti esterni di giurisdizione del giudice contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 30007/2019;
Oggetto: restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di contributi comunitari in agricoltura – declaratoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario avverso le ingiunzioni di pagamento dell'AGEA quale amministrazione erogante – articoli 32 e 34, comma 40, del d.lgs. n. 150/2011 devolventi al giudice ordinario le opposizioni alle ingiunzioni di cui all'articolo 3 del r.d. n. 639/1910 – azione di ripetizione di indebito indipendente dall'azione di responsabilità contabile, quest'ultima soltanto devoluta al giudice contabile ed alternativa rispetto all'altra anche quando entrambe trovino causa nei medesimi fatti materiali – ammissibilità della coesistenza delle due azioni ma solo fino alla concorrenza dell'integrale ristoro del pregiudizio subito o del soddisfacimento del credito vantato – normativa europea imponente l'integrale recupero dei contributi indebitamente erogati – ontologica differenza di presupposti, natura e funzione tra azione di responsabilità contabile e quella di ripetizione di indebito – azione di ripetizione di indebito costituente rimedio generale alle attribuzioni patrimoniali prive di causa giustificatrice prescindendo dagli elementi costitutivi delle

fattispecie risarcitorie – insussistenza di una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia – devoluzione dell'opposizione ad ingiunzione fiscale al giudice munito di giurisdizione in relazione alla natura del credito costituente l'oggetto dell'ingiunzione e del rapporto dedotto, anche ove trattasi di giudice speciale, benché questi sia l'unico ad essere espressamente previsto dal tenore testuale della norma – Corte dei conti non costituente "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici".
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 30526/2019;
Oggetto: indebita percezione di contributi per l'editoria – falsa rappresentazione di attività editoriali mediante contabilizzazione di fatture contraffatte o emesse per operazioni inesistenti – rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e il soggetto privato – frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate – radicamento della giurisdizione contabile per la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DANNO ALL'IMMAGINE

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13248/2019;
Oggetto: responsabilità dell'assessore al trasporto per indebito aumento di costi nella realizzazione di una linea metropolitana – danno all'immagine – intervenuta pronuncia penale dichiarativa della prescrizione del reato – inammissibilità della nullità della sentenza contabile per difetto assoluto di giurisdizione in carenza dei presupposti per il risarcimento del danno all'immagine, richiesta sulla base dell'assenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i reati propri del pubblico ufficiale contro la P.A. – condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità contabile incidente sui soli limiti interni alla giurisdizione – motivo non afferente ai limiti esterni della giurisdizione ma al merito – errores in iudicando o in procedendo – non configurabilità dell' <<eccesso del potere

giudiziario>>, riconducibile al difetto assoluto e relativo di giurisdizione – insussistenza del difetto di giurisdizione né per invasione della sfera riservata al legislatore né per quella riservata all'amministrazione – inammissibilità della nullità del procedimento notificatorio dell'atto introduttivo di primo grado, in quanto afferente ai limiti interni del potere giurisdizionale.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DANNO DA DISSERVIZIO
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16536/2019;
Oggetto: responsabilità erariale del custode e amministratore giudiziario delle società sequestrate e poi confiscate alla criminalità organizzata – atti di mala gestio – danno erariale da perdita irreversibile dell'indennità di occupazione degli immobili posseduti dalle società confiscate per prescrizione del relativo diritto di rivendica – danno da disservizio per perdita dell'utilità primaria del sequestro ex art. 12 sexies della L. n. 346/1992 e per pregiudizio al procedimento legale di destinazione dei beni confiscati – radicamento della giurisdizione contabile in forza del petitum sostanziale e della causa petendi come in astratto configurata dall'ordinamento – soggetto legato alla p.a. da un rapporto di servizio anche di fatto – nocumento patrimoniale subìto dalla p.a. – collegamento causale tra condotta antidoverosa ed evento dannoso.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DANNO DA MANCATA ENTRATA
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13436/2019;
Oggetto: responsabilità del dirigente e del funzionario per gestione di due discariche – danno erariale da mancata entrata per ritardo nell'escussione di polizze fideiussorie – questione dell'eccesso di potere giurisdizionale non sollevata in appello non determinante di per sé il perfezionarsi del giudicato – non formazione del giudicato interno, in quanto necessaria l'esistenza nella sentenza di primo grado di un capo autonomo sulla giurisdizione non impugnato in appello – impossibilità e inopportunità/inutilità dell'escussione della polizza

motivi attinenti al merito e non alla giurisdizione – errores in iudicando – non invasione della discrezionalità del merito amministrativo – ammissibilità del sindacato del giudice contabile sulla compatibilità con i fini pubblici delle scelte amministrative effettuate nei limiti del controllo di ragionevolezza, efficacia, economicità ed efficienza dei risultati.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DANNO INDIRETTO
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17126/2019;
Oggetto: responsabilità del direttore generale AUSL per assoluta incompetenza nel disporre il licenziamento del direttore sanitario – nullità del licenziamento – inammissibilità del motivo di ricorso non afferente ai limiti esterni della giurisdizione ma al merito – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore – attività ermeneutica del giudice non costituente invasione della potestà legislativa – error in iudicando o in procedendo – danno erariale indiretto – incidenza del giudicato civile nel giudizio contabile pur ribadendosi il principio di indipendenza tra giurisdizioni.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DERIVATI
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 9680/2019;
Oggetto: derivati – responsabilità per danno erariale di funzionario e sindaco – contratto di Interest Rate Swap con clausola Floor e di Capi – operazione di finanza derivata su debito ex art. 41 L. n. 448/2011 – infondatezza dell'eccezione di esistenza del giudicato interno sulla giurisdizione – distinzione tra formazione del giudicato interno in primo grado ed in grado di appello – eccesso di potere giurisdizionale commesso direttamente dal giudice di appello – insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al merito – sindacabilità del giudice contabile sulla compatibilità della scelta amministrativa con i fini dell'ente pubblico – verifica dei criteri di economicità e di efficacia sul

piano della legittimità dell'azione amministrativa (non della mera opportunità) – valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti ed i costi sostenuti – valutazione della grave imprudenza rispetto al concreto contenuto del contratto di finanza derivato stipulato – censura del modo di attuazione e non del mezzo prescelto.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DIRETTORE ARTISTICO

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 22712/2019;

Oggetto: illecito affidamento di prestazioni di "direzione artistica" già ricomprese in precedenti e concomitanti incarichi affidati al medesimo architetto – configurazione di incarico "inutile" a fronte di corrispettivo non congruo – eventuale responsabilità da inadempimento contrattuale del progettista riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario – inconfigurabilità del rapporto di servizio tra il progettista e la P.A. – Eur s.p.a. società a partecipazione pubblica – società di diritto comune operante sul mercato in regime di libera concorrenza – svolgimento di attività commerciale e non amministrativa – non qualificabile né come società legale né come società in house – responsabilità per mala gestio del presidente, dell'amministratore delegato e del consigliere di amministrazione – danno patrimoniale arrecato alla società di diritto privato e non direttamente allo Stato o alla P.A.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- DIRETTORE DEI LAVORI

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19018/2019;

Oggetto: direttore dei lavori – general contractor – sussistenza del rapporto di servizio tra il direttore dei lavori e la stazione appaltante – esplicazione di poteri autoritativi – responsabilità erariale del direttore dei lavori pur se incaricato dal general contractor a sua volta affidatario, da parte della stazione appaltante, delle funzioni di Ufficio tecnico e di Direzione dei lavori.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DIRETTORE SANITARIO

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17126/2019;

Oggetto: responsabilità del direttore generale AUSL per assoluta incompetenza nel disporre il licenziamento del direttore sanitario – nullità del licenziamento – inammissibilità del motivo di ricorso non afferente ai limiti esterni della giurisdizione ma al merito – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore – attività ermeneutica del giudice non costituente invasione della potestà legislativa – error in iudicando o in procedendo – danno erariale indiretto – incidenza del giudicato civile nel giudizio contabile pur ribadendosi il principio di indipendenza tra giurisdizioni.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- DIVIETO DEL BIS IN IDEM

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 24858/2019;

Oggetto: illecita percezione di contributi pubblici ed europei ("Set Aside") da parte di un soggetto privato per il settore agricolo – sussistenza del rapporto di servizio tra privato ed amministrazione danneggiata in termini di relazione funzionale – assoluta mancanza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ottenimento dei contributi – erogazione del contributo pubblico di scopo funzionale alla realizzazione di un programma finalizzato al perseguimento di un pubblico interesse – sviamento dalle finalità pubbliche – sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione dei reati non vincolante per il giudice contabile – non preclusione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile né per attività di recupero dell'indebito in sede amministrativa né per proposizione dell'opposizione all'ingiunzione dinanzi al giudice ordinario – esaurimento dell'interesse ad agire del PM contabile nel caso di effettivo e definitivo recupero delle somme indebitamente percepite dal privato costituente questione rientrante nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile – non violazione del divieto del bis in idem – error in iudicando.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 16336/2019;

Oggetto: indebiti rimborsi di prestazioni sanitarie – danno erariale al Servizio Sanitario Nazionale e regionale – convenzioni stipulate tra privati e unità sanitarie locali costituenti contratti di diritto pubblico qualificabili come concessioni amministrative secondo la disciplina ante 1992 – introduzione del regime dell'accreditamento con la riforma del 1992 – rapporto concessorio di accreditamento configurante rapporto di servizio tra l'accreditato (struttura sanitaria privata) e la p.a. – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell'art. 112 c.p.c. – error in procedendo – incompatibilità della concezione c.d. dinamica o evolutiva della giurisdizione con l'art. 111, c. 7 e 8, Cost.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22711/2019;

Oggetto: percezione di compensi per incarico non autorizzato dalla P.A. per attività extralavorative – obbligo di comunicazione ex art. 53, c. 10, T.U.P.I. – mancata comunicazione costituente occultamento doloso con conseguente diversa decorrenza del termine prescrizionale – insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore – attività ermeneutica del giudice contabile caratterizzante il proprium della funzione giurisdizionale – error in udicando sottratto al sindacato del giudice di legittimità.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23552/2019;

Oggetto: indebita percezione di anticipi di missione mai effettuate –

depauperamento del patrimonio pubblico dell'Enav – inammissibilità dei ricorsi riuniti per violazione dell'art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c. per aver operato i ricorrenti riferimenti de relato ad atti e documenti del giudizio di merito – formazione del giudicato – non rilevanza del mutamento della natura dell'Enav in s.p.a. nelle more del giudizio contabile – incontestabilità della dichiarazione della giurisdizione in sede di regolamento preventivo tramite ricorso per cassazione avverso la decisione di merito del giudice contabile – tale accertamento costituente questione sui limiti interni della giurisdizione della Corte dei conti – presunto difetto di prova e dedotta mancanza di colpa grave integranti errores in iudicando attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 22713/2019;
Oggetto: Eur s.p.a. società a partecipazione pubblica – società di diritto comune operante sul mercato in regime di libera concorrenza – svolgimento di attività commerciale e non amministrativa – non qualificabile né come società legale né come società in house – illecito affidamento di prestazioni di "direzione artistica" già ricomprese in precedenti e concomitanti incarichi affidati al medesimo architetto – responsabilità per mala gestio del consigliere di amministrazione – danno patrimoniale arrecato alla società di diritto privato e non direttamente allo Stato o alla P.A. – assenza del rapporto di servizio tra il componente il C.d.A. e la P.A. – azione sociale di responsabilità o dei creditori sociali nei confronti degli amministratori non ricadente nella giurisdizione contabile.
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- ESIMENTE POLITICA
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 32112/2019;
Oggetto: cattiva gestione di ingente finanziamento pubblico regionale ad un ente privato – responsabilità dei componenti la giunta regionale per affidamento diretto di un servizio, per reclutamento operato in violazione dei divieti di

assunzione e per impiego di finanziamenti svincolati da valutazioni di congruità ed economicità – inconfigurabilità dell'esimente politica invocata dai componenti della giunta ex art. 1, comma 1 ter, L. n. 20/1994 – condizione necessaria della buona fede in capo agli organi politici che abbiano approvato o autorizzato o consentito l'esecuzione – principio del petitum sostanziale ai fini della determinazione della giurisdizione – non travalicamento dei limiti esterni di giurisdizione del giudice contabile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- GENERAL CONTRACTOR
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19018/2019;
Oggetto: direttore dei lavori – general contractor – sussistenza del rapporto di servizio tra il direttore dei lavori e la stazione appaltante – esplicazione di poteri autoritativi – responsabilità erariale del direttore dei lavori pur se incaricato dal general contractor a sua volta affidatario, da parte della stazione appaltante, delle funzioni di Ufficio tecnico e di Direzione dei lavori.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- GIUDICATO
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 33374/2019;
Oggetto: illegittimo provvedimento amministrativo – abbattimento di un'opera abusiva in pendenza di istanza di condono in sanatoria presentata dal proprietario dell'immobile – responsabilità erariale del capo del settore legale del comune – formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione contabile – acquiescenza del ricorrente per non proponibilità con atto di appello di tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione – mancanza delle norme violate, errata valutazione delle prove, violazione del diritto di difesa costituenti errores in iudicando ed in procedendo – limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 31265/2019, depositata il 29.11.2019

Ruolo generale n. 5672/2018;

Avverso: la sentenza n. 538/2017 della Corte dei conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 10.11.2017;

Oggetto: illecite assunzioni di personale ATAC – appello proposto innanzi la Corte dei conti con ricorso tardivo rispetto al termine breve d'impugnazione – inammissibilità dell'appello – formazione del giudicato creatosi per inammissibilità dell'appello – errores in iudicando ed errores in procedendo attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 31032/2019, depositata il 27.11.2019

Ruolo generale n. 23516/2018;

Per: revocazione della sentenza n. 10774/2018 della Corte di cassazione, depositata il 4.5.2018; Oggetto: società concessionaria per la gestione telematica del gioco lecito – impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – articoli 391 bis e 395 c.p.c. – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione del giudice contabile – formazione del giudicato interno – non violazione del principio del ne bis in idem – inammissibilità della violazione del principio della compensatio lucri cum damno in quanto da ritenersi attinente al merito – inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia per difetto di argomentazione giustificativa non integrante il presupposto dell'errore revocatorio.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 29084/2019, depositata l'11.11.2019

Ruolo generale n. 14487/2018;

Avverso: la sentenza n. 509/2017 della Corte dei conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.11.2017;

Oggetto: percezione di compensi per incarico non autorizzato dalla P.A. per attività extralavorative – omissione del versamento delle somme percepite in situazione di incompatibilità con lo status di docente universitario a tempo pieno – regime di attività libero professionale intra moenia – assoluta incompatibilità di

assunzione di concomitanti cariche presso una società privata – non formazione del giudicato implicito in punto di giurisdizione – non formazione del giudicato implicito relativo all'eccesso di potere giurisdizionale per mancata esatta indicazione delle voci di danno, in quanto questione proposta in primo grado e riproposta in sede di appello – concreta determinazione del danno attinente ai limiti interni della giurisdizione contabile e costituente error in iudicando.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 27845/2019, depositata il 30.10.2019 (v. anche Cass., SS.UU., sent. n. 25937/2018; Cass., SS.UU., sent. n. 28503/2017)
Ruolo generale n. 21007/2017;
Avverso: la sentenza n. 33/2017 della Corte dei conti – Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.2.2017;
Oggetto: società partecipata da ente comunale – successiva trasformazione in società in house providing – responsabilità erariale dell'assessore-socio pubblico con delega del Comune per danni arrecati alla società dovuti ad illegittimo compenso annuo conservato ai consiglieri di amministrazione – formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione con pronuncia nel merito in primo grado – mancata tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione in grado di appello Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23553/2019, depositata il 23.9.2019
Ruolo generale n. 2687/2018;
Avverso: la sentenza n. 367/2017 della Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'8.6.2017;
Oggetto: indebita percezione di anticipi di missione mai effettuate – depauperamento del patrimonio pubblico dell'Enav – inammissibilità dei ricorsi riuniti per violazione dell'art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c. per aver operato i ricorrenti riferimenti de relato ad atti e documenti del giudizio di merito – formazione del giudicato – non rilevanza del mutamento della natura dell'Enav in s.p.a. nelle more del giudizio contabile – incontestabilità della dichiarazione della giurisdizione in sede di regolamento preventivo tramite ricorso per cassazione

avverso la decisione di merito del giudice contabile – tale accertamento costituente questione sui limiti interni della giurisdizione della Corte dei conti – presunto difetto di prova e dedotta mancanza di colpa grave integranti errores in iudicando attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23552/2019, depositata il 23.9.2019

Ruolo generale n. 16619/2017;

Avverso: la sentenza n. 1357/2016 della Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 20.12.2016;

Oggetto: indebita percezione di anticipi di missione mai effettuate – depauperamento del patrimonio pubblico dell'Enav – inammissibilità dei ricorsi riuniti per violazione dell'art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c. per aver operato i ricorrenti riferimenti de relato ad atti e documenti del giudizio di merito – formazione del giudicato – non rilevanza del mutamento della natura dell'Enav in s.p.a. nelle more del giudizio contabile – incontestabilità della dichiarazione della giurisdizione in sede di regolamento preventivo tramite ricorso per cassazione avverso la decisione di merito del giudice contabile – tale accertamento costituente questione sui limiti interni della giurisdizione della Corte dei conti – presunto difetto di prova e dedotta mancanza di colpa grave integranti errores in iudicando attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20699/2019, depositata il 31.7.2019

Ruolo generale n. 26910/2017;

Avverso: la sentenza n. 226/2017 della Corte dei conti – Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 3.7.2017;

Oggetto: conferimento di incarico dirigenziale di studio con obbligo di presentazione di relazioni semestrali – contratto di diritto privato stipulato con la regione – mancato deposito delle relazioni – illecita corresponsione di emolumenti – omesso monitoraggio del conseguimento degli obiettivi da parte del segretario generale e del presidente del Consiglio regionale in termini di mancato riscontro periodico o episodico dell'attività di ricerca – danno erariale per erogazioni

stipendiali indebite a carico del bilancio regionale – rapporto di servizio – inammissibilità dell'eccesso di giurisdizione per diniego di giustizia e del difetto di potestas iudicandi in capo al giudice contabile – insussistenza della giurisdizione ordinaria non ricorrendo un rapporto d'impiego con la P.A.– inconfigurabilità della formazione del giudicato interno in tema di giurisdizione del giudice contabile – condotta omissiva aggravata dal rinnovo dell'incarico e dalla liquidazione dell'indennità di risultato, ingiustificati alla luce del parametro di economicità ed efficacia ex art. 1 L. n. 241/1990 – presunto errore sulle operazioni matematiche in base ad un criterio di calcolo del danno erariale non comprensibile costituente error in iudicando.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20180/2019, depositata il 25.7.2019 (v. anche Cass., SS.UU., sent. n. 33366/2018; Cass., SS.UU., sent. n. 29920/2017)
Ruolo generale n. 26095/2017;
Avverso: la sentenza n. 56/2017 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 3.4.2017;
Oggetto: illegittima esecuzione di progetto finanziato con fondi statali ed europei – responsabilità amministrativo-contabile del direttore del progetto – revocazione – ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione – inammissibilità – ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione configurabile esclusivamente con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima – preclusione di mettere in discussione il potere giurisdizionale esercitato sulla precedente decisione di merito – formazione del giudicato sulla sentenza di merito – limiti interni della giurisdizione contabile – non configurabilità di eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giurisdizione.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17126/2019, depositata il 26.6.2019 (v. anche Corte cost. sent. n. 6/2018)
Ruolo generale n. 412/2018;

Avverso: la sentenza n. 281/2017 della Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 17.5.2017;

Oggetto: responsabilità del direttore generale AUSL per assoluta incompetenza nel disporre il licenziamento del direttore sanitario – nullità del licenziamento – inammissibilità del motivo di ricorso non afferente ai limiti esterni della giurisdizione ma al merito – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore – attività ermeneutica del giudice non costituente invasione della potestà legislativa – error in iudicando o in procedendo – danno erariale indiretto – incidenza del giudicato civile nel giudizio contabile pur ribadendosi il principio di indipendenza tra giurisdizioni.

Esito: giurisdizione Corte dei conti

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13436/2019, depositata il 17.5.2019

Ruoli generali n. 25716/2017 e n. 26177/2017;

Avverso: la sentenza n. 317/2017 della Corte dei conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.6.2017;

Oggetto: responsabilità del dirigente e del funzionario per gestione di due discariche – danno erariale da mancata entrata per ritardo nell'escussione di polizze fideiussorie – questione dell'eccesso di potere giurisdizionale non sollevata in appello non determinante di per sé il perfezionarsi del giudicato – non formazione del giudicato interno, in quanto necessaria l'esistenza nella sentenza di primo grado di un capo autonomo sulla giurisdizione non impugnato in appello – impossibilità e inopportunità/inutilità dell'escussione della polizza motivi attinenti al merito e non alla giurisdizione – errores in iudicando – non invasione della discrezionalità del merito amministrativo – ammissibilità del sindacato del giudice contabile sulla compatibilità con i fini pubblici delle scelte amministrative effettuate nei limiti del controllo di ragionevolezza, efficacia, economicità ed efficienza dei risultati. Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13247/2019, depositata il 16.5.2019

Ruolo generale n. 26329/2017;

Avverso: la sentenza n. 383/2017 della Corte dei conti – Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 14.6.2017;

Oggetto: contributi pubblici statali ed europei percepiti dal responsabile di tre associazioni culturali non lucrative – finanziamenti erogati al fine di favorire scambi socio-culturali di studenti in ambito europeo – mancata riproposizione in appello del difetto di giurisdizione – onere dello specifico motivo di appello – formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice contabile per effetto della sentenza di primo grado – disamina sull'interpretazione dell'art. 37 c.p.c.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- INCARICO DI CONSULENZA

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 22713/2019, depositata l'11.9.2019

Ruolo generale n. 7012/2018;

Per: regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio n. 75830/2017 pendente davanti alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio;

Oggetto: illecito affidamento di prestazioni di "direzione artistica" già ricomprese in precedenti e concomitanti incarichi affidati al medesimo architetto – responsabilità per mala gestio del consigliere di amministrazione – Eur s.p.a. società a partecipazione pubblica – società di diritto comune operante sul mercato in regime di libera concorrenza – svolgimento di attività commerciale e non amministrativa – non qualificabile né come società legale né come società in house – danno patrimoniale arrecato alla società di diritto privato e non direttamente allo Stato o alla P.A. – assenza del rapporto di servizio tra il componente il C.d.A. e la P.A. – azione sociale di responsabilità o dei creditori sociali nei confronti degli amministratori non ricadente nella giurisdizione contabile.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 30007/2019;

Oggetto: restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di contributi

comunitari in agricoltura – declaratoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario avverso le ingiunzioni di pagamento dell'AGEA quale amministrazione erogante – articoli 32 e 34, comma 40, del d.lgs. n. 150/2011 devolventi al giudice ordinario le opposizioni alle ingiunzioni di cui all'articolo 3 del r.d. n. 639/1910 – azione di ripetizione di indebito indipendente dall'azione di responsabilità contabile, quest'ultima soltanto devoluta al giudice contabile ed alternativa rispetto all'altra anche quando entrambe trovino causa nei medesimi fatti materiali – ammissibilità della coesistenza delle due azioni ma solo fino alla concorrenza dell'integrale ristoro del pregiudizio subito o del soddisfacimento del credito vantato – normativa europea imponente l'integrale recupero dei contributi indebitamente erogati – ontologica differenza di presupposti, natura e funzione tra azione di responsabilità contabile e quella di ripetizione di indebito – azione di ripetizione di indebito costituente rimedio generale alle attribuzioni patrimoniali prive di causa giustificatrice prescindendo dagli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie – insussistenza di una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia – devoluzione dell'opposizione ad ingiunzione fiscale al giudice munito di giurisdizione in relazione alla natura del credito costituente l'oggetto dell'ingiunzione e del rapporto dedotto, anche ove trattasi di giudice speciale, benché questi sia l'unico ad essere espressamente previsto dal tenore testuale della norma – Corte dei conti non costituente "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici".
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- ORDINE PROFESSIONALE

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17118/2019;

Oggetto: Ordine professionale dei dottori commercialisti – illegittimo conferimento di consulenze legali esterne in violazione dell'art. 3, c. 18 e 54, della legge n. 244/2007 – natura di ente pubblico non economico a carattere associativo ex art. 6 del D.lgs. n. 139/2005 – qualificazione pubblica del relativo patrimonio – danno arrecato al patrimonio dell'ente – finalità pubblicistiche – natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti appartenenti all'Ordine

– destinazione pubblica delle risorse gestite entranti a far parte del patrimonio dell'ente – error in iudicando o in procedendo relativo all'eccepita compensazione delle spese processuali.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- PENSIONISTICA
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 31024/2019;
Oggetto: diritto alla riliquidazione della pensione di pubblico dipendente – declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario – riliquidazione in peius del trattamento pensionistico quale diretta conseguenza di provvedimenti datoriali modificativi della retribuzione accessoria – affermazione dell'illegittimità di tali provvedimenti spettante unicamente alla cognizione del giudice del rapporto di lavoro – ripristino della misura originaria del trattamento pensionistico oggetto di valutazione del giudice ordinario.
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22770/2019;
Oggetto: domanda di riconoscimento in via amministrativa della pensione privilegiata – abrogazione della pensione privilegiata, con salvezza di specifiche ipotesi, ex art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 – dettagliata disamina dell'eccesso di potere giurisdizionale – attività ermeneutica del giudice non costituente invasione della potestà legislativa – insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale – errores in iudicando o in procedendo, afferenti i limiti interni della giurisdizione contabile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 21741/2019;
Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione – controversia attinente ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale – indebita percezione dei ratei dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita – causa non riconducibile nell'ambito della materia pensionistica di

spettanza della magistratura contabile – ripetizione di indebito.
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 21686/2019;
Oggetto: diritto alla riliquidazione della pensione di pubblico dipendente – trattamento retributivo correlato ad una qualifica diversa da quella riconosciuta – motivo rientrante in un error in iudicando – ambito del sindacato afferente ai limiti interni alla giurisdizione contabile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18263/2019;
Oggetto: domanda di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità dovuta a causa di servizio – personale dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della regione Sicilia – conflitto di giurisdizione sollevato dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti in favore del giudice ordinario – C.C.I.A.A. quale ente pubblico dotato di autonomia funzionale – trattamento pensionistico e previdenziale gravante unicamente sul bilancio della C.C.I.A.A. tramite il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di commercio" ante legge regionale n. 29/1995 – differenza tra trattamento pensionistico e trattamento di quiescenza – devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice del lavoro, in quanto il provvedimento di diniego alla liquidazione della pensione privilegiata è stato emesso dopo il 30 giugno 1998, con conseguente applicazione dell'art. 45, c. 17, del d.lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001) – regime di pubblico impiego contrattualizzato.
Esito: giurisdizione giudice ordinario.
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 17125/2019;
Oggetto: percezione di compensi per incarico non autorizzato dalla P.A. per attività extralavorative – omissione del versamento delle somme percepite in situazione di incompatibilità con lo status di docente universitario a tempo pieno

– nel caso di azione esercitata dalla P.A. l'obbligo di versamento imposto ex art. 53, c. 7, T.U.P.I. ha natura sanzionatoria per violazione del dovere di fedeltà – entità della sanzione pari alla somma indebitamente percepita – distinzione tra profitto e danno – ipotesi di responsabilità erariale solo se all'omesso versamento si accompagnino specifici profili di danno – nel caso di azione promossa dal procuratore contabile sussistenza della giurisdizione contabile anche ex art. 53, c. 7, T.U.P.I. ovvero anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del c. 7 bis dell'art. 53 – azione di responsabilità erariale tipizzata ex art. 53, c. 7 e 7 bis – impossibilità, per divieto del bis in idem, per la P.A. di attivare l'azione contestualmente a quella del procuratore contabile in quanto (seppur recanti la propria specificità) tendenti a conseguire lo stesso identico petitum, cioè i compensi percepiti in difetto di autorizzazione.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- PUBBLICO MINISTERO CONTABILE
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4883/2019;
Oggetto: appalto pubblico – responsabilità del raggruppamento temporaneo di direttori dei lavori – risoluzione a seguito di cedimento strutturale dell'opera – grave inadempimento contrattuale della RTP nella qualità di progettista/direttore dei lavori – assenza di rapporto di servizio tra P.A. committente e RTP – rapporto tra azione erariale e azioni civilistiche di responsabilità – pubblico ministero contabile portatore di obiettivi interessi di giustizia e non soggetto agente quale rappresentante dell'amministrazione danneggiata.
Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- RAPPORTO DI SERVIZIO
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 33092/2019;
Oggetto: illecito utilizzo di fondi pubblici – concessione di contributo a s.r.l. finalizzato ad avviare un'attività economica – revoca dell'attribuzione – mancata realizzazione del programma industriale – condotta dolosa – sussistenza del rapporto di servizio conseguente all'adesione al progetto finanziato –

indipendenza reciproca tra l'azione di risarcimento dei danni erariali e le ordinarie azioni civilistiche anche se vertenti su medesimi fatti materiali – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per prospettazione di un incongruo scrutinino delle risultanze istruttorie – errores in iudicando – limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- RIPETIZIONE DI INDEBITO
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 30007/2019;
Oggetto: restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di contributi comunitari in agricoltura – declaratoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario avverso le ingiunzioni di pagamento dell'AGEA quale amministrazione erogante – articoli 32 e 34, comma 40, del d.lgs. n. 150/2011 devolventi al giudice ordinario le opposizioni alle ingiunzioni di cui all'articolo 3 del r.d. n. 639/1910 – azione di ripetizione di indebito indipendente dall'azione di responsabilità contabile, quest'ultima soltanto devoluta al giudice contabile ed alternativa rispetto all'altra anche quando entrambe trovino causa nei medesimi fatti materiali – ammissibilità della coesistenza delle due azioni ma solo fino alla concorrenza dell'integrale ristoro del pregiudizio subito o del soddisfacimento del credito vantato – normativa europea imponente l'integrale recupero dei contributi indebitamente erogati – ontologica differenza di presupposti, natura e funzione tra azione di responsabilità contabile e quella di ripetizione di indebito – azione di ripetizione di indebito costituente rimedio generale alle attribuzioni patrimoniali prive di causa giustificatrice prescindendo dagli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie – insussistenza di una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia – devoluzione dell'opposizione ad ingiunzione fiscale al giudice munito di giurisdizione in relazione alla natura del credito costituente l'oggetto dell'ingiunzione e del rapporto dedotto, anche ove trattasi di giudice speciale, benché questi sia l'unico ad essere espressamente previsto dal tenore testuale della norma – Corte dei conti non costituente "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici".

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- SANITÀ

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17126/2019;

Oggetto: responsabilità del direttore generale AUSL per assoluta incompetenza nel disporre il licenziamento del direttore sanitario – nullità del licenziamento – inammissibilità del motivo di ricorso non afferente ai limiti esterni della giurisdizione ma al merito – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore – attività ermeneutica del giudice non costituente invasione della potestà legislativa – error in iudicando o in procedendo – danno erariale indiretto – incidenza del giudicato civile nel giudizio contabile pur ribadendosi il principio di indipendenza tra giurisdizioni.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- SEQUESTRO

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16536/2019;

Oggetto: responsabilità erariale del custode e amministratore giudiziario delle società sequestrate e poi confiscate alla criminalità organizzata – atti di mala gestio – danno erariale da perdita irreversibile dell'indennità di occupazione degli immobili posseduti dalle società confiscate per prescrizione del relativo diritto di rivendica – danno da disservizio per perdita dell'utilità primaria del sequestro ex art. 12 sexies della L. n. 346/1992 e per pregiudizio al procedimento legale di destinazione dei beni confiscati – radicamento della giurisdizione contabile in forza del petitum sostanziale e della causa petendi come in astratto configurata dall'ordinamento – soggetto legato alla p.a. da un rapporto di servizio anche di fatto – nocumento patrimoniale subìto dalla p.a. – collegamento causale tra condotta antidoverosa ed evento dannoso.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

4 *PRONUNCE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI*

Ai sensi dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale assolvono, nell'ordinamento processuale contabile, alla funzione nomofilattica, essenziale per garantire la certezza del diritto e l'affermazione del principio di eguaglianza di trattamento del cittadino dinnanzi alla legge.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in composizione ordinaria (art. 114 c.g.c. nel testo precedente e successivo il c.d. correttivo) si pronunziano sulle questioni di massima deferite dalle Sezioni giurisdizionali d'appello, ovvero dal Presidente della Corte o dal Procuratore generale o anche da ciascuna delle parti.

Il codice ha confermato l'approdo giurisprudenziale cui erano pervenute le Sezioni riunite, secondo cui le questioni non possono essere sollevate dalle Sezioni territoriali (SS.RR. 17/QM/2011) e il contrasto deve essere "orizzontale", cioè tra Sezioni d'appello (SS.RR. 10/QM/2011).

Si segnalano le pronunce di seguito indicate, emesse nel 2019, di particolare rilievo per le attribuzioni delle Sezioni giurisdizionali regionali.

Le SSRR della Corte dei conti in sede giurisdizionale ordinaria hanno avuto modo di pronunciarsi, tra l'altro, su due questioni di massima deferite dal Presidente della Corte ed una dal Procuratore Generale.

A) La prima questione di massima è stata sottoposta all'attenzione del Presidente della Corte dei conti dalla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 che disciplina le c.d. pronunce di orientamento generale da parte delle Sezioni riunite.

Thema decidendum della questione è il "permanere o meno dell'obbligo della resa di conto giudiziale da parte dei soggetti che incassano i canoni o corrispettivi del soggiorno (gestore della struttura ricettiva, soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, soggetto che gestisce portali telematici), dopo l'emanazione dell'art. 4, comma 5-ter, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 relativo alla

disciplina delle c.d. locazioni brevi.

Con la Sentenza n. 10/2019/QM/PRES le SSRR hanno chiarito, in primo luogo, che la facoltà di deferimento prevista dall'art. 114 c.g.c. in capo al Presidente della Corte dei conti "non può prescindere dall'esistenza di un procedimento giurisdizionale, nel quale l'emananda pronunzia nomofilattica di queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale possa operare con efficacia di giudicato".

Sul rilievo della natura necessariamente incidentale del giudizio su questione di massima le SSRR hanno ritenuto che, siccome "la questione di massima, è stata prospettata in relazione alla richiesta di parere formulata da un ente locale e, quindi, nell'esercizio della funzione consultiva attribuita, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla competenza delle sezioni regionali di controllo", allora, "ove venisse affermata la competenza di queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale, mancherebbe per le Sezioni regionali qualsiasi possibilità di far valere il loro motivato dissenso qualora non condividano il principio di diritto affermato, elemento questo di non secondaria importanza in quanto costituisce attuazione dell'art. 101, secondo comma Cost. ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge")".

B) La seconda questione è stata formulata al Presidente della Corte dei conti dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione T.A.A., con riferimento ad un giudizio pensionistico pendente in tema di accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione di inabilità in godimento ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Con la sentenza n. 13/2019/QM/PRES sul piano processuale le SSRR hanno escluso la possibilità dell'intervento nel giudizio per questione di massima per un soggetto che non è parte nello specifico giudizio che ha fornito l'occasione per la prospettazione della questione di massima.

Al riguardo, le SS.RR. hanno chiarito che "La regolarità del contraddittorio, quale questione processuale fondante, implicante l'applicazione di legge costituzionalmente rilevante, precede ogni susseguente valutazione in ordine al processo; infatti, senza la costituzione di un regolare contraddittorio nessun giudice, anche munito di giurisdizione, potrebbe statuire nel merito della

domanda (v. in termini, S.U. n. 2201 del 2016)". Ciò posto, è stato sottolineato che "… gli artt. 114 – 117 c.g.c. non prevedono l'intervento di terzo nel giudizio per questione di massima, anche nel caso di deferimento presidenziale, realtà che porta ad escludere la stessa configurabilità di un intervento nel giudizio per questione di massima. In tale processo, infatti, sono previste soltanto disposizioni (art. 115, comma 3 e 6, c.g.c.) volte a consentire alle parti del processo a quo la conoscenza del deferimento e soltanto a queste la partecipazione al relativo giudizio presso le SS.RR.".

Nel merito, le SS.RR. hanno affermato che la questione di massima deferita aveva trovato medio tempore risoluzione univoca presso le Sezioni giurisdizionali centrali d'appello, per cui "i problemi interpretativi deferiti alle SSRR avrebbero perduto la forza di 'questione di massima e quindi la loro rilevanza per il giudizio a quo, per esser state prima della pronuncia delle SSRR già esaurite e risolte dagli "organi intermedi di nomofilachia", ossia le Sezioni giurisdizionali d'appello (v. SSRR, n. 8/2010/QM), dichiarando, per l'effetto, l'improcedibilità sopravvenuta della questione.

C) Infine, il Procuratore generale della Corte dei conti ha deferito una questione di massima in relazione al giudizio pendente, avente ad oggetto l'inquadramento giuridico e processuale della responsabilità di cui all'art. 53, comma 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di contemporaneo svolgimento di attività e di incarichi non autorizzati dalla P.A. di appartenenza.

Con la sentenza n. 26/2019/QM/PROC le SS.RR. a cui era stato chiesto di chiarire "Se, ove si ritenga di aderire alla tesi sanzionatoria della responsabilità in argomento, debba applicarsi il rito speciale di cui agli artt. 133 e seguenti del codice di giustizia contabile o invece il rito ordinario, previa notifica a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c.", hanno affermato che "L'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001, che prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza" e che "in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a

cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" ha un carattere dissuasivo e di deterrenza nei confronti dei pubblici dipendenti dall'assunzione di incarichi retribuiti non sottoposti, previamente, al regime autorizzatorio da parte dell'amministrazione di appartenenza e determina l'attrazione del medesimo compenso in conto entrata del bilancio dell'amministrazione; la condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, di cui al successivo art. 53, comma 7 bis, dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato".

Così, ricostruita la natura giuridica 'risarcitoria' dell'ipotesi di responsabilità in esame, il Collegio ha statuito che, per l'accertamento della relativa responsabilità, occorre fare "applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità, con rito ordinario, previa notifica a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c.".

5 L'ATTIVITÁ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

5.1 La giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa

Passo ora ad illustrare in sintesi i giudizi che questa Sezione ha trattato, nell'anno appena trascorso, in materia di responsabilità amministrativa.

Le questioni affrontate hanno evidenziato, nei vari ambiti della pubblica amministrazione, un variegato quadro di illeciti, taluni caratterizzati dalla propensione alla realizzazione di profitti di carattere personale nella gestione della cosa pubblica, altri, i più numerosi, da grave negligenza nell'espletamento degli obblighi di servizio, agevolata da carenze nei controlli da parte degli organi a ciò preposti.

Sono state pronunciate, come già rilevato, condanne per il considerevole importo di € 25.041.766,50 pari al danno addebitato non solo ad amministratori e dipendenti pubblici che, in spregio degli obblighi di servizio, hanno arrecato pregiudizio alle amministrazioni di appartenenza ma altresì a soggetti privati che indebitamente hanno percepito o utilizzato illegalmente risorse pubbliche.

Sono state emesse anche sentenze di assoluzione, quando non è stato possibile evidenziare, nonostante l'infaticabile e pregevole lavoro dei pubblici ministeri, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

La casistica riscontrata sostanzialmente non differisce da quanto già relazionato per l'anno 2018.

Sono emersi infatti:

a) Danni erariali da reato

b) Illeciti nella gestione del rapporto di impiego o di servizio

c) Illeciti nelle procedure di appalto e nelle forniture

d) Illeciti in materia di sanità

e) Danni al patrimonio pubblico

f) Illeciti nella riscossione di entrate

g) Illeciti nella gestione di contributi e finanziamenti pubblici

Nell'anno trascorso, gli illeciti derivanti da condotte corruttive hanno costituito una delle cause più significative di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, nonostante le misure di contrasto introdotte dal legislatore e le molteplici azioni avviate dal pubblico ministero penale e, per quanto di competenza specifica, dal pubblico ministero contabile.

Al danno prodotto dalla corruzione e perseguibile in giudizio, va sommato l'enorme danno per la collettività determinato dalla distrazione di ingenti disponibilità finanziarie erariali che avrebbero potuto essere destinate a fini pubblici e che comporta effetti devastanti sul contesto organizzativo delle amministrazioni danneggiate e inevitabili battute d'arresto per la regolarità dei servizi resi e conseguentemente per la crescita economica del territorio.

Secondo quanto rappresentato e sintetizzato dai colleghi, ai quali si deve la rassegna che segue (e che di tale contributo ringrazio), si segnalano le seguenti sentenze:

(sent. n. 10/2019)

Nella decisione, il collegio ha esaminato la eccezione formulata dalla difesa di inammissibilità dell'azione erariale e nullità dell'atto di citazione, nonché ogni atto processuale per violazione dell'art. 51, comma 6, del Codice della giustizia contabile e/o per l'inapplicabilità dell'art. 55 quinquies D. Lgs. 165/2001 e s.m.

La Sezione ha ritenuto fondata la prospettazione della Procura regionale, la quale ha citato la sentenza della Sezione Sardegna n. 111/2018 e la sentenza della Sezione Toscana n. 220/2018 e ha precisato che la sentenza della Sezione Toscana ribadisce che l'art. 55 quinquies presenta elementi di autonomia e specialità rispetto all'art. 17 comma 30 ter del D.l. 78/2009, perché costituisce una norma speciale rispetto alla norma generale e per questo non sarebbe necessaria una sentenza penale passata in giudicato.

Il P.M. ha fatto presente che il secondo comma dell'art. 55 quinquies contiene l'inciso "ferme le responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni" e che tale affermazione connota indipendenza ed autonomia di giudizio.

Il collegio aderendo alla giurisprudenza prevalente su questo punto ha respinto la eccezione di nullità dell'atto di citazione, perché nel caso di specie l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale doveva soddisfare soltanto i requisiti richiesti dall'art. 55 quinquies del codice di giustizia contabile in quanto è norma speciale rispetto all'art. 17 comma trenta ter del D.l. 78/2009, avendo un ambito soggettivo e oggettivo più ristretto rispetto a quello della norma, la quale non è applicabile al caso di specie.

(sent. n. 16/2019)

In questa decisione la Sezione ha affermato che: il danno azionato è il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno nelle casse dell'Ente locale titolare.

Si precisa che la norma istitutiva dell'imposta di soggiorno è l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011, che ne demanda l'attuazione ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, rinviando, quanto alla disciplina di dettaglio, alla potestà regolamentare degli enti locali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

La normativa prevede la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive delle amministrazioni interessate dalla sentenza hanno l'obbligo di dichiarare, per via telematica, entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun trimestre solare, i pernottamenti imponibili e di riversare alle casse comunali le somme introitate dagli ospiti delle strutture.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 13330/2010 e n. 14891/2010, hanno affermato che elementi essenziali per assumere la qualifica giuridica di agente contabile sono il maneggio di denaro pubblico in virtù di un rapporto di servizio con un ente pubblico.

La sentenza n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ha chiarito che:

"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta".

Anche la recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 7663 del 24/03/2017 ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una fattispecie analoga di rapporto di servizio: "Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità per danno erariale proposta da un Comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti".

Il T.U. enti locali prevede che sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere ma anche ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali (art. 93, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000).

Sulla base di questo impianto normativo interpretato dalla consolidata giurisprudenza sopra citata, il Collegio ha rilevato che i gestori della società convenuta nel riscuotere la tassa di soggiorno hanno assunto il ruolo e la funzione di agenti contabili della riscossione per il Comune di Venezia, in quanto le somme riscosse a questo titolo hanno natura tributaria e giustificazione nel rapporto di servizio con il Comune di riferimento.

Pertanto, gli amministratori della società convenuta, in qualità di agenti contabili, erano tenuti al versamento nella tesoreria del Comune delle somme riscosse nei termini previsti dal regolamento del Comune di Venezia.

Le competenze dei gestori della struttura ricettiva giustificano l'attribuzione della qualifica di agente contabile ai sensi della normativa sopra citata (Sez. Toscana, sentenza n. 41/18; Sez. Veneto, sentenza n. 121/18).

In altri termini il gestore della struttura ricettiva esercita in nome e per conto del Comune una potestà tributaria a lui delegata ai fini dell'esazione dell'imposta che comporta il maneggio di somme di denaro la cui natura è pubblica con il

conseguente instaurarsi di un rapporto di servizio con l'ente locale regolato dalle norme primarie (la legge istitutiva dell'imposta di soggiorno) e secondarie (il regolamento contenente le norme esecutive per la riscossione del tributo) di diritto pubblico (Consiglio di Stato sentenza n. 5545 del 27/11/2017).

L'omesso versamento dell'imposta di soggiorno costituisce, quindi, un danno per l'erario da mancata entrata e determina la responsabilità amministrativo-contabile in capo ai gestori della struttura, in disparte la responsabilità penale in termini di peculato individuata dalla giurisprudenza (Tribunale penale di Firenze, sentenza n. 241/2016).

L'assunzione della funzione di agenti contabili nell'ambito del rapporto di servizio con il Comune implica la conoscenza dell'obbligo di riversamento delle somme riscosse nella tesoreria del Comune, e quindi la volontarietà della omissione dell'esatto adempimento dell'obbligo di riversare nei termini previsti dal regolamento è già da sola sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del dolo, che nel caso di specie è aggravato dalla persistenza dell'inadempimento nonostante i vari solleciti effettuati dal Comune di Venezia fino alla notifica di ingiunzioni fiscali.

La qualifica giuridica di gestore della struttura ricettiva identifica un soggetto giuridico che non sempre corrisponde al legale rappresentante della struttura ricettiva.

Infatti, la forma giuridica del soggetto che è titolare della struttura ricettiva può essere tale (ad esempio la società convenuta in questo giudizio avente la forma di s.r.l.) da comportare una diversità soggettiva fra chi ricopre la carica di legale rappresentante della società, come ad esempio chi ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione, e chi, invece, ha la carica di amministratore delegato o amministratore unico della società stessa.

Quindi, la sola funzione di legale rappresentanza della struttura ricettiva non è da sola sufficiente ad assumere il ruolo e, quindi, la qualifica di gestore della struttura ricettiva e di conseguenza agente contabile, in riferimento alla disciplina della imposta di soggiorno.

(sent. n. 36/2019)

In questo giudizio la Sezione ha esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione.
In particolare ha rilevato che i requisiti per il riconoscimento della natura di società in house devono sussistere tutti contemporaneamente, trovare il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale (Sezioni Unite, sentenza 17/01/2017, n. 962), vigente al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti. (Sezioni Unite, sentenza n. 7177/14).
L'esame delle disposizioni statutarie della società danneggiata in vigore all'epoca dei fatti ha condotto al riconoscimento della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'affermazione della giurisdizione della Corte a conoscere e giudicare i comportamenti illeciti ascritti al convenuto.
La giurisdizione viene riconosciuta alla Corte dei conti per le condotte dannose degli amministratori delle società in house, in ragione delle particolari caratteristiche di tali società, ove la distinzione tra socio pubblico e società non si realizza più in termini di alterità soggettiva (Cass., Sez. U., n. 26283 del 2013).
Il convenuto all'epoca era legato alla società danneggiata da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base al quale svolgeva il ruolo di dirigente del settore commerciale.
Il convenuto con le sue condotte illecite realizzate nell'ambito delle sue attività istituzionali, ha danneggiato la società commettendo i reati di cui agli artt. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) e 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) del codice penale.
Inoltre, il Collegio ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione anche in base all'inquadramento della società danneggiata nell'ambito delle "Società per Azioni emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e, quindi, equiparate ad una società quotata ex artt. 1, comma 5, e 2, comma 1, lett. p) Legge 175/2016".
Il D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 1, comma 3, nel ribadire la collocazione sistematica delle società a partecipazione pubblica nell'ambito della disciplina privatistica dispone che: per

tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali.

L'art. 12 dello stesso d.lgs.175/2016, ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

Alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 5 ultimo periodo del d.lgs.175/2016, sono escluse dalla applicazione del d.lgs.175/2016 non solo le società in house ma anche quelle da essa partecipate come appunto è il caso di specie di partecipazione maggioritaria con l'esercizio del controllo analogo.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 6929 del 20 marzo 2018, hanno ribadito che nelle ipotesi di società a partecipazione pubblica la giurisdizione contabile sussiste in tre ipotesi:

a) in caso di società in house o in house providing (per le quali è ribadita la necessità del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci, nonché' del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa);

b) in caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell'ente pubblico;

c) in caso di danno cagionato dal rappresentante dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.

(sent. n.84/2019).

Il pregiudizio erariale, nei fatti, è derivato dal mancato riversamento da parte della convenuta dei corrispettivi versati dagli assistiti a seguito delle prestazioni mediche erogate in convenzione e delle somme derivanti dal pagamento delle prestazioni sanitarie prenotate presso il CUP istituito all'interno di un Poliambulatorio.

Accertata la sussistenza del rapporto di servizio in virtù della convenzione tra la convenuta ed il danneggiato (avente ad oggetto l'attività di riscossione e riversamento di denaro pubblico), del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi convenzionali e del danno derivato dai mancati riversamenti delle somme incassate in nome e per conto dell'ente danneggiato, nonché l'entità del danno, il Collegio giudicante ha attribuito alla convenuta la qualifica di agente contabile in quanto ha maneggiato denaro spettante alla A.U.L.S.S. e ha esercitato le tipiche funzioni dell'agente contabile della riscossione, da ciò è derivata la responsabilità ex art. 93, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Procura ha citato in questo giudizio la convenuta, nella qualità di socia accomandataria, che, ai sensi dell'art. 2313 c.c., risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali dell'ente, anche con il proprio patrimonio personale, ed alla quale, in via esclusiva, era conferita l'amministrazione della società, ex art. 2318 c.c., all'epoca dei fatti contestati, quale legale rappresentante, firmataria dei diversi accordi convenzionali perfezionati con l'Ulss n. 13 e responsabile della gestione della società.

Riguardo all'elemento soggettivo, il comportamento della convenuta è stato qualificato in termini di colpa grave in quanto palesemente in contrasto con gli obblighi della convenzione e le regole di comportamento dell'agente contabile, che in virtù del rapporto organico con la società trasferisce gli effetti pregiudizievoli in capo alla società amministrata, per cui sussiste una responsabilità solidale tra i due soggetti, tuttavia l'Organo requirente ha chiamato in giudizio solo la convenuta che risponde dell'intero danno azionato, anche in considerazione della qualifica rivestita nell'ambito della società.

(sent. n.138/2019).

La questione (difetto di competenza territoriale) è stata sollevata in un giudizio abbreviato relativo ad attività extra moenia non autorizzata di un dirigente medico. "Osserva il Collegio che la competenza territoriale è determinata, ai sensi dell'art. 18 del c.g.c., nei giudizi di responsabilità erariale con riferimento al territorio regionale ove si è verificato il "fatto dannoso" (che in base ai principi generali della responsabilità amministrativa si fonda, come è noto, sul binomio

fatto-evento: ex multis, Sez. Lombardia, 145/2018) ovvero ove ha sede l'ente pubblico presso il quale presta servizio il dipendente (sulla base del principio già posto da SS.RR. n.4/2002/QM, secondo cui il criterio principale è costituito dall'incardinazione del pubblico dipendente o dell'amministratore supposto autore del fatto illecito nella sede o ufficio ubicati nella regione, ripreso da Sez. Seconda App., 189/2918 e 358/2018). Nel caso in esame, l'applicazione dell'uno e dell'altro criterio porta al medesimo esito, necessariamente sussistendo la competenza territoriale di questa Sezione.

Il petitum dell'azione di cui trattasi, infatti, è stata la condanna al pagamento di una somma di denaro, corrispondente alla sommatoria delle voci retributive connesse al dovere di esclusività, illecitamente percepite dal convenuto, avendo egli violato gli obblighi a tale dovere connessi. Il danno del quale egli è chiamato a rispondere è, quindi, il depauperamento dubito dall'ente ASL interessata, della quale il convenuto era dipendente a tempo indeterminato con vincolo di esclusività, che ha erogato al dipendente una parte della retribuzione che non gli spettava in conseguenza dello svolgimento di incarichi presso altra ASL. In caso di illecita percezione di somme la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la fattispecie si completa con l'avverarsi della sequenza condotta-evento dannoso che, nel caso di specie, si perfeziona con il pagamento, momento nel quale si realizza il depauperamento dell'erario (recentemente, Sez. Puglia, n.227/2018).

Dovendo il Collegio giudicare della competenza territoriale allo stato degli atti e sulla base della prospettazione e dell'allegazione del danno così come formulate dalla Procura attrice, il pagamento delle somme di cui si contesta l'illecita percezione da parte del convenuto è pacificamente avvenuto nel territorio della Regione del Veneto (ove il convenuto risiede), con ciò radicandosi la competenza di questa Sezione regionale.

Ma anche a voler applicare il diverso criterio dell'incardinazione, è incontestato in atti che il convenuto è dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'ASL5 Polesana, con sede in Rovigo, e, dunque, ricadente nell'ambito territoriale della Sezione.

(sent. n.181/2019).

In tema di rapporto tra l'atto di citazione e le deduzioni difensive, è stato precisato che non rappresentano motivo di nullità dell'atto di citazione le difformità evidenziate dalla difesa, le quali non sono da intendersi quali sostanziale modifica della causa petendi, ma sono riconducibili al fisiologico assestamento dell'atto di citazione, limitato alla puntualizzazione della posizione della Procura attrice, anche in relazione alle difese prospettate dagli altri soggetti invitati a dedurre. In particolare, non è stata accolta la tesi difensiva, secondo cui, soltanto laddove fossero stati acquisiti ulteriori elementi documentali rispetto a quelli dedotti nell'invito a dedurre sarebbe stato possibile modificare la prospettazione dei fatti posti alla base dell'atto di citazione: la norma di cui all'art. 87 c.g.c., riferendosi "agli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre", consente espressi verbis al Requirente di offrire, nell'atto di citazione, una prospettazione parzialmente difforme rispetto a quella ipotizzata nell'invito; tale difformità può riguardare, non soltanto le valutazioni, ma anche i fatti, pure in assenza del reperimento di ulteriori elementi documentali.

Il danno ingiusto derivante dalla distrazione di fondi a destinazione vincolata: in relazione all'ingiustizia del danno e alla condotta illecita, è stata affermata la sussistenza del danno derivante dalla distrazione di fondi resi disponibili dalle diverse leggi per la Salvaguardia di Venezia, che erano già stati assegnati dalla Regione Veneto agli enti (Comuni della Regione Veneto) per la realizzazione di interventi lato sensu riconducibili alla salvaguardia della laguna. In particolare, si è ritenuto che la distrazione dei fondi sarebbe avvenuta non soltanto in violazione delle leggi statali (che individuavano le specifiche competenze della Regione Veneto), ma anche in violazione della legge regionale e dei provvedimenti del Consiglio regionale che avevano già individuato gli interventi da finanziare con le risorse stanziate. Essendo tali risorse state destinate (in violazione di legge) alla ristrutturazione di un bene immobile di proprietà privata, si è realizzata la violazione di norme di rango costituzionale quali il principio del buon andamento (art 97 Cost.), essendo stato compromesso il conseguimento dei risultati che il legislatore si era proposto. Tale compromissione si è realizzata anche con la

violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, poiché la normativa in materia prevedeva che, per l'erogazione dei contributi ai privati da parte dei Comuni coinvolti, fosse seguita una specifica procedura (cfr. art. 13, l. n. 171/1973 e successive norme).

(sent. n.198/2019).

Azione a tutela di interessi diffusi (adespoti cioè senza padrone) Nel nostro ordinamento giuridico e nel codice di giustizia contabile, diversamente da quanto asserito in un ricorso per un giudizio ad istanza di parte, non sono previste l'azione popolare "sostitutiva", l'azione popolare erariale o l'azione di responsabilità amministrativa, esercitata dal quivis de populo e/o da un ente esponenziale. In particolare, il codice di giustizia contabile, mediante la previsione degli "altri giudizi ad istanza di parte", mira comunque a consentire la tutela di situazioni giuridiche soggettive giuridicamente tutelate, e non di interessi diffusi (e perciò adespoti), di interessi generali ovvero l'esatta osservanza del diritto oggettivo nell'interesse pubblico generale.

Ne consegue l'inammissibilità dell'azione "popolare" che si pretende di esercitare nei confronti delle amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte nella realizzazione e/o nella mancata realizzazione dell'opera pubblica descritta nel ricorso

Qualora, con siffatta azione, parte ricorrente si proponesse di attivare un'indagine sulle responsabilità personali per i danni patrimoniali diretti o indiretti derivanti dalle opere già realizzate e non completate, si configurerebbe un'azione sostituiva non già di azioni spettanti agli enti locali, ai sensi dell'art. 9 del TUEL, quanto piuttosto quale azione di responsabilità amministrativa. Quest'ultima non è un'azione che può essere esercitata dal privato o dall'ente pubblico, spettando invece al pm contabile nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti sul piano della gestione sui bilanci di spesa degli Enti pubblici interessati.

(sent. n.239/2019).

Osserva il Collegio che in tema di riparto della giurisdizione è orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quello per cui la cognizione dell'azione risarcitoria spetta alla Corte di conti, ogni qualvolta vengano in rilievo

condotte poste in essere nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite nell'iter della realizzazione dell'opera pubblica riconducibili ad un rapporto di servizio (recentemente, SS.UU. Ord. n. 486/2019; nello stesso senso, ord., 26/04/2017, n. 10231; sent. n. 7663 del 24.3.2017; sent. n.26942 del 19.12.2014 e la giurisprudenza ivi richiamata), inteso in senso sostanziale come "relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente e nell'attività di questo, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo" (Cass. SS.UU. n. 26942 del 2014). Orbene, nella fattispecie (realizzazione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico - MO.S.E.) non vi è dubbio alcuno – né, invero, la difesa del convenuto Mazzi formula contestazioni sul punto - che il Consorzio Venezia Nuova fosse destinatario, in virtù della qualità, ex lege rivestita, di concessionario per la realizzazione delle opere relative alla salvaguardia di Venezia e della laguna, dell'attribuzione di ampi poteri pubblicistici.

È, infatti, lo stesso impianto della (seconda) legge speciale per Venezia (l. n. 798/1984) che configura nel concessionario il soggetto che, all'interno e nell'ambito dell'esercizio di una funzione pubblica (quella, appunto, della "salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico": art. 1, comma 1, l. n. 798/84) , si pone come strumento attuatore, unico, delle finalità generali a cui sono vincolate e destinate ingentissime risorse pubbliche (nel corso del tempo, inoltre, implementate da ulteriori linee di finanziamento, allorché il c.d. sistema MOSE è stato incluso nel "Primo Programma delle Infrastrutture strategiche" di cui alla legge n. 443/01, e allorché altra parte degli interventi è stata finanziata con i fondi destinati al sito strategico di Porto Marghera): nell'ambito di tale funzione, il Ministero è autorizzato a concedere "in forma unitaria a trattativa privata" (ed in deroga alle disposizioni vigenti) l'attuazione di una serie di interventi di competenza dello Stato pari al 72,37% delle risorse complessivamente destinate dalla stessa legge (247 miliari di lire, rispetto a 341,5 miliardi di lire destinati alla realizzazione delle opere di competenza dello stato).

L'ambito del rapporto concessorio non solo è amplissimo in termini quantitativi (come peraltro evincibile dall'ammontare delle corrispondenti risorse a suo tempo – e nel tempo- messe a disposizione), ma sul piano contenutistico-qualitativo coinvolge ed include l'insieme strutturato e coordinato di interventi strategici e strutturali finalizzati alla tutela ambientale ed economica di un'intera area lagunare, delle sue risorse e dell'equilibrio sistemico complessivo, ciò in cui, appunto, si sostanzia precipuamente la funzione pubblica di cui il Ministero concedente è titolare.

Non a caso, infatti, l'"indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla (…) legge" n. 798/84 (ed affidati in concessione al soggetto unico, al quale sono trasferiti poteri e funzioni pubbliche: la necessità di forme di indirizzo, coordinamento e controllo trova, appunto, riscontro in ragione dell'avvenuta attribuzione di detti poteri) sono demandati ad un Comitato, istituito dall'art. 4 della stessa legge, che, inoltre, relaziona annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma degli interventi "alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato".

Ed è proprio tale ultimo aspetto, quello cioè della natura pubblica del finanziamento delle opere oggetto della concessione, che completa, non certo secondariamente, la qualificazione del ruolo del Consorzio Venezia Nuova e conferma, avvalorando ulteriormente e sotto altro profilo, la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in relazione ai fatti dedotti in giudizio: quest'ultima, infatti, va affermata ogni qualvolta si configuri, non tanto e non solo sul piano formale (come, comunque, nel caso de quo) ma anche su quello sostanziale, un rapporto di servizio e il soggetto privato, utilizzando finanziamenti pubblici, realizzi (o concorra a realizzare) una finalità propria dell'amministrazione (Cass. SSUU n. 12086 del 2016, con riferimento a Corte conti, Sez. I App,, 1001/2013: "La sentenza impugnata valorizza, essenzialmente, la natura pubblica del finanziamento, utilizzato per realizzare finalità proprie dell'Amministrazione: e tale criterio appare esatto, dal momento che è jus receptum che sussiste il rapporto di servizio, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato

di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece (Cass., sez. unite 21 maggio 2014 n. 11229; Cass., sez. unite, 27 aprile 2010 n.9963). (…..) Concorre con tale qualificazione oggettiva del rapporto l'utilizzazione di denaro pubblico, risultata non corretta e dispersiva - con accertamento di merito, insindacabile in questa sede - in quanto non tradottasi nella realizzazione a regola d'arte della bonifica. Dall'affermazione della giurisdizione nei confronti della società discende quella verso i suoi dirigenti che hanno preso parte attiva secondo l'accertamento del giudice contabile, egualmente sottratto a riesame - alla condotta causativa del danno erariale (…)").

Appare, pertanto, quantomeno semplicistico e riduttivo relegare l'attuazione del piano degli interventi da parte del concessionario Consorzio Venezia Nuova al mero adempimento di pattuizioni di natura convenzionale/privatistica, né, invero, può affermarsi che le condotte illecite contestate dalla Procura regionale ai convenuti si pongano su tale piano.

La lettura dell'atto di citazione, benché assai articolato, non consente in alcun modo di ritenere che i comportamenti dedotti siano da sussumersi in una dimensione meramente contrattuale: al contrario, depurato degli ampi stralci degli interrogatori resi in sede penale da vari soggetti, l'atto evidenzia in modo chiaro che la contestazione ha ad oggetto comportamenti (la sequenza causale "autorizzazione da parte dei vertici del Consorzio Venezia Nuova alla fatturazione per operazioni inesistenti/sovrafatturazione da parte delle imprese consorziate ai fini della retrocessione di parte delle somme corrisposte per la creazione di liquidità necessarie ad alimentare un sistema articolato di corruttela finalizzato ad ottenere utilità varie per il Consorzio medesimo") inerenti la non corretta utilizzazione del denaro pubblico, in parte distolto dalla destinazione vincolata impressa dalla legge, per deviarlo verso finalità illecite volte ad arrecare un indebito vantaggio al Consorzio stesso, per il tramite di un articolato sistema di corruzione, in danno dello Stato finanziatore e titolare delle funzioni alle quali era, invece, preordinata la realizzazione del piano degli interventi oggetto della concessione e in relazione al quale si era instaurato il rapporto di servizio, nel cui ambito il convenuto Mazzi, così come il convenuto Mazzacurati, hanno posto in

essere le condotte nella rispettiva veste di Vice Direttore e, di Presidente e Direttore del Consorzio Venezia Nuova.

Viene in rilievo, a tal proposito, l'evoluzione interpretativa, da parte della giurisprudenza e in particolare dalla Corte di Cassazione, sul rapporto di servizio: come opportunamente evidenziato dal Requirente, infatti, le SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 7663 del 24 marzo 2017, hanno ribadito che: "Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità per danno erariale proposta da un comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure la compensabilità dell'obbligazione del concessionario con il credito relativo all'aggio, essendo configurabile l'operatività della compensazione anche nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché specifiche norme la prevedano".

Il già menzionato orientamento giurisprudenziale ha valorizzato, affinché possa dirsi sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, la violazione di determinati obblighi correlati alla finalizzazione vincolate delle risorse pubbliche al fine tipico del perseguimento dell'interesse pubblico previsto dalla legge e per il quale le risorse finanziarie pubbliche vengono erogate o trasferite in gestione a soggetti ancorché privati.

In altri termini, la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche in caso di relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata dal fatto che un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione medesima, sia investito del compito di realizzare, in sua vece, un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto

di investitura né quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica

5.2 Conti giudiziali

Di seguito viene riportata una sintetica rassegna (ad opera dei colleghi che nuovamente ringrazio) delle sentenze più significative adottate nella materia dei giudizi di conto:

(sent. nn. 122/2019, 123/2019, 131/2019).

Per effetto del principio di ultrattività, per i giudizi, in cui la cui presentazione dei conti è già avvenuta in data anteriore e, quindi, da considerare già pendenti alla data del 7/10/2016 (data di entrata in vigore del Codice della giustizia contabile approvato con d. lgs. 26/8/2016, n. 174), continuano a trovare applicazione le norme previgenti disciplinanti il giudizio di conto, ivi compreso il Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla corte dei conti, approvato con R.D. n.1038/33 ed il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/34, nel testo integrale previgente non attinto dalla novella, norme le cui disposizioni sono state espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto codice (ex art. 4 dell'Allegato 3).

(sent. nn. 119/2019 e 130/2019)

Sono stati dichiarati irregolari i conti resi dal concessionario della riscossione di tributi, in assenza di documentazione contabile depositata dall'agente contabile, se si eccettua la rendicontazione trimestrale che non costituisce, alla luce della normativa in materia e dello stesso capitolato speciale, documentazione contabile minimale ai fini della parificazione e dei successivi controlli. In particolare, non costituisce documentazione contabile l'insieme di file pdf e/o excel, non sottoscritti digitalmente dall'agente contabile, non datati, non vidimati, non vistati dal Responsabile del Servizio finanziario, e che non presentano le caratteristiche di cui all'art. articolo 2215 bis c.c. (applicabile in via analogica, per la tenuta della documentazione informatica). In altri termini, nessuno dei documenti trasmessi presenta le caratteristiche di documentazione contabile, secondo quanto evincibile

dalla normativa in materia, giacché la provenienza e veridicità di tali documenti non possono essere verificate, mancando qualsiasi firma, sottoscrizione, data o marca temporale, vidimazione; inoltre, non può considerarsi "registro" un file che non consenta di verificare la regolare tenuta "cronologica" delle operazioni ivi "registrate". Pertanto, tale documentazione non può essere considerata idonea al controllo intestato a questa Corte sui conti resi dall'agente contabile.

(sent. n. 28/2019)

Oggetto di questo giudizio è il conto reso da VERITAS SPA quale agente contabile esterno della riscossione canoni Legge 206/1995, che non è stato dichiarato regolare e quindi non è stato pronunciato il discarico del contabile. La Veritas spa è tenuta a riversare al Comune di Venezia le somme che aveva riscosso per tale titolo entro i termini previsti. Dall'esame del conto in oggetto è risultato il mancato versamento in Tesoreria Comunale da parte della società Veritas spa delle somme riscosse nell'esercizio 2012, nonché il mancato versamento della somma riscossa negli esercizi precedenti, contabilizzate nel conto.

Le predette somme sono quelle indicate nel conto giudiziale reso dall'agente contabile sottoscritto dal Direttore Amministrazione e Finanza della Veritas spa, nonché dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi del Comune di Venezia, alla cui sottoscrizione deve attribuirsi il valore di parificazione amministrativa, consistente in una dichiarazione di conformità dei valori esposti nel conto rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili dell'Ente.

Il difensore della VERITAS SPA e quello del Comune di Venezia hanno confermato che il conto giudiziale indicava le somme realmente ed effettivamente dovute dall'agente contabile in virtù del suo obbligo di riversamento di quanto riscosso in nome e per conto del Comune.

La difesa dell'agente contabile ha sostenuto che una volta determinato nel quantum l'ammontare che Veritas è tenuta a versare al Comune e dopo aver parimenti determinato quanto dovuto dal Comune, si doveva procedere alla compensazione economica. La Sezione giudicante non ha condiviso questa tesi difensiva perché il credito del Comune per le somme riscosse dall'agente contabile è indipendente dagli eventuali crediti vantati dall'agente contabile a vario titolo

verso il Comune, e comunque esula dalle competenze di questo giudizio teso esclusivamente all'accertamento della regolarità contabile e dell'esatto adempimento degli obblighi dell'agente contabile. Pertanto, la Sezione ha ritenuto di non entrare nel merito delle questioni sollevate dalla difesa dell'agente contabile in relazione all'accordo di conciliazione relativo ai rispettivi rapporti di debito e credito tra il Comune e l'agente contabile.

La difesa dell'agente contabile ritiene che non sia è configurabile la mora del debitore, né per la Veritas né per il Comune di Venezia, perché entrambi non avevano ancora composto le reciproche partite di debito/credito, non conoscendo l'esatto ammontare del saldo definitivo, per cui non si potrebbe configurare alcuna forma di inadempimento a loro imputabile.

Anche questa tesi difensiva non è stata condivisa dal Collegio giudicante perché la mora dell'agente contabile si perfeziona nel momento in cui scade il termine per riversare le somme riscosse, ragion per cui caduto inutilmente tale termine decorrono quanto meno gli interessi legali sulle somme non versate fino alla data di effettivo soddisfo, salvo che sia prevista tra le parti una misura diversa degli interessi moratori. Le somme riscosse, a titolo di tributi, per conto dell'Amministrazione, dal concessionario della riscossione, anteriormente al loro riversamento in tesoreria non sono soggette allo ius retentionis, a garanzia di un contro credito, da parte dell'agente della riscossione il quale, invece, deve assolvere all'obbligo di corresponsione delle somme detenute (Corte dei conti, Sezione Seconda di Appello, sentenza n. 654/2012). Il giudice d'appello ha, inoltre, escluso che possa opporsi, al mancato versamento dei tributi introitati da parte del concessionario, una compensazione legale dei crediti ex art. 1243, comma 1, c.c., o una compensazione volontaria - mancando la concorde volontà delle parti richiesta dall'art.1252 c.c. o, infine, una compensazione "giudiziale" (Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 22/2018).

L'obbligo di riversamento delle somme riscosse per nome e per conto del concessionario non è derogabile neppure con il consenso del concessionario una volta che si è verificato il presupposto dell'incameramento delle somme a destinazione vincolata, che le rende indisponibili alla volontà delle parti di farne

oggetto di trattativa negoziale, in quanto sono espressione della potestà tributaria dell'Ente.

Pertanto il conto oggetto del giudizio è stato dichiarato irregolare e non è stato ammesso a discarico, con la condanna dell'agente contabile al pagamento dell'importo non riversato nel esercizio di riferimento, nonché delle somme non riversate negli esercizi precedenti, oltre agli interessi legali sulle singole somme riscosse e contabilizzate mensilmente nel esercizio di riferimento a decorrere dalla scadenza del termine di riversamento per ciascuna somma fino alla data di deposito della decisione

(sent. n.44/2019)

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo preso in esame le figura di agenti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica riconoscendo in capo ad essi la qualifica di agenti contabili (si vedano, sul punto, il precedente di questa Sezione n. 584/2007 e, più recentemente, Corte Conti, sez. Abruzzo, sentenza n. 109/2014 secondo cui "il titolare o amministratore di delegazione ACI è agente contabile, ed è pertanto … tenuto a rispondere in ogni caso delle somme riscosse ed a versarle nelle casse erariali, detratto il compenso spettategli, con assunzione di responsabilità in caso di ammanco, salvo i casi di forza maggiore … Non è revocabile in dubbio che si tratti di denaro rientrante nell'ambito di un rapporto di contabilità pubblica") con orientamento costante e univoco, riconoscendo in capo ai medesimi la sussistenza di un rapporto di servizio con l'Amministrazione di natura concessoria/convenzionale e la pacifica natura di denaro pubblico vertendosi in materia di tasse automobilistiche.

Tranchant è, infine, oggi la espressa previsione dell'obbligo di resa del conto giudiziale nel "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" di cui al D.Lgs. - 118/2011, Allegato 4/2, punto 4.2.: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti

tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente. Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione ".

Essendo indubbia, in capo alle agenzie di pratiche automobilistiche e alle tabaccherie, la qualifica di incaricati della riscossione (art.1 della convenzione-tipo: "la presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il soggetto autorizzato e l'amministrazione finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche…") il sopraenunciato principio trova necessaria applicazione, superando, in tal modo, in via definitiva i dubbi espressi dalla Regione nelle proprie delibere ma anche dalla difesa della convenuta agente contabile.

Con riferimento, poi, all'attività di parificazione del conto, trattasi di attività riservata all'ente in quanto consiste nella dichiarazione di corrispondenza del conto presentato ai documenti contabili dell'amministrazione e corrisponde, quindi, ad un visto di regolarità amministrativo-contabile: "in ordine alle caratteristiche della suddetta certificazione di conformità, è bene porre in risalto che essa deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o su altri elementi contabili in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della norma un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente contabile stesso; la "parifica" non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione. In altri termini, la parifica

presuppone la possibilità di svolgere una sorta di "controllo incrociato" tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione. In quest'ottica, è imprescindibile che l'ente locale (anche nell'ambito del complessivo sistema di controlli interni di cui, in base alla pi recente normativa, esso è tenuto a dotarsi) si ponga in condizione di poter effettuare detta forma di vaglio, anche mediante idonee tecniche di campionatura" (Sez. Piemonte, sentenza n. 10/2008).

Chiarito, quindi, che i soggetti che, su autorizzazione della Regione, provvedono alla riscossione della tassa automobilistica assumono la qualifica di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, si pone il problema di verificare se essi debbano essere considerati agenti principali ovvero agenti secondari ai sensi dell'art. 192 del Reg. cont. St., al fine di verificare, in primo luogo, se le modalità di presentazione di detti conti in concreto adottate dalla Regione (e ciò a prescindere dall'utilizzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dalla Corte dei Conti) siano corrette oppure no.

Al riguardo, il modello organizzativo previsto dall'articolo 192 del R.D. n. 827/1924 è strutturato in maniera tale che, nel caso in cui la gestione contabile sia affidata a "contabili secondari", i conti delle riscossioni e dei riversamenti devono confluire nel conto (unico) reso dal "contabile principale".

A tal fine, richiamando i principi generali espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la nota sentenza n. 22/2016/QM, il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta avendo riguardo al modello organizzativo in concreto adottato dalla Regione al fine di verificare se possa individuarsi un "contabile principale", interno od esterno all'organizzazione dell'ente, che, oltre i noti soggetti autorizzati alla riscossione, abbia il "maneggio" del pubblico denaro, essendo di tutta evidenza che non potrebbe essere qualificato come agente contabile un soggetto, seppur responsabile della gestione, tra le cui attribuzioni non rientrasse, appunto il maneggio del denaro.

5.3 Giudizi pensionistici

Il codice di giustizia contabile ha ribadito la devoluzione alla Corte dei conti dei giudizi in materia pensionistica, in conformità alla previgente normativa che trova fondamento nell'art. 103 della Costituzione che, pur non includendo tale materia tra quelle di contabilità pubblica (per le quali la Corte dei conti è giudice naturale con competenza tendenzialmente generale ed esclusiva) ne garantisce comunque l'attribuzione inquadrandola tra le "altre specificate dalla legge".

L'ambito della giurisdizione in materia pensionistica ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione e, quindi, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere o il modificarsi del diritto alla pensione, ma pure quelle relative alle pretese connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, nonché il recupero di somme indebitamente erogate.

Il contenzioso in questione viene trattato dalla Sezione giurisdizionale in composizione monocratica e il relativo giudizio viene celebrato con l'applicazione di norme (art. 151 e seguenti c.g.c.) che, pressoché integralmente, richiamano le disposizioni del codice di procedura civile previste per le controversie in materia di lavoro (artt. 409 e seguenti del c.p.c.).

Le norme sostanziali che disciplinano il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici tendono ad uniformarsi, in relazione ai requisiti per l'accesso al trattamento e al sistema di computo contributivo, al sistema previdenziale privato, e la gestione delle pensioni pubbliche è stata affidata all'INPS, subentrato all'INPDAP e ad altri enti previdenziali pubblici nei rapporti attivi e passivi e, quindi, anche nel contenzioso dinnanzi la Corte dei conti; accanto all'INPS sono parti resistenti - per quanto di loro specifica competenza - le singole Amministrazioni da cui il pensionato dipendeva.

Nel corso del 2019, i giudici monocratici hanno tenuto n. 42 udienze (38 nel 2018) e n. 7 camere di consiglio per la tutela cautelare (7 nel 2018).

Ad inizio dell'anno risultavano pendenti n.69 ricorsi in materia di pensione (n.37 pensioni civili, n.30 pensioni militari e n.2 pensioni di guerra); nel corso dello

stesso sono stati presentati n.186 ricorsi (n.39 pensioni civili, n.142 pensioni militari e n.5 pensione di guerra); ne sono stati definiti n.157 (n.34 pensioni civili, n. 118 pensioni militari e n.5 pensioni di guerra), così che a fine anno sono risultati pendenti n.98 ricorsi.

Sono state emesse n. 158 sentenze (150 nel 2018) e n.30 ordinanze istruttorie (60 nel 2018), relative a sospensive – sospensioni del giudizio in attesa di decisione della Corte Costituzionale - istruttorie con richiesta di pareri medici, per le quali sono stati inviati gli atti agli organi competenti e successivamente ricevuti in restituzione con i pareri espressi o le risposte formulate agli stessi.

Anche la sopravvenienza media annua dei ricorsi in materia pensionistica si è notevolmente ridotta, a causa di diversi fattori, tra i quali la sospensione del servizio militare di leva e il conseguente venir meno delle c.d. pensioni tabellari relative ad infermità riportate in servizio, la soppressione del trattamento pensionistico privilegiato per i dipendenti dello Stato (legge 201/2011, art.6) diversi dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia e, infine, il progressivo assottigliamento di soggetti aventi diritto a pensione di guerra.

Ha, altresì, influito sulla riduzione del contenzioso la migliore qualità della contrattazione collettiva del pubblico impiego e il conseguente venir meno della proposizione di ricorsi seriali collettivi che caratterizzavano l'applicazione di taluni meccanismi retributivi ivi previsti.

Ciò premesso, i tempi medi di trattazione dei ricorsi si attestano in circa sei mesi fra la data del deposito del ricorso in segreteria e quella del deposito della sentenza; il termine è assolutamente in linea con la tempistica prevista dalla legge 89/2001 per i giudizi trattati in primo grado.

Dovendo passare ad illustrare in sintesi i giudizi che questa Sezione ha trattato, nell'anno appena trascorso, in materia di pensioni si segnalano le seguenti sentenza.

(sent. n. 6/2019).

Non è stata accolta la prospettazione difensiva dell'amministrazione resistente, volta a negare che si possa dare applicazione alle norme di cui all'art. 203 e ss., d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (revoca e modifica del trattamento pensionistico),

poiché il rapporto contributivo non si era realizzato tra una pubblica amministrazione e l'ente previdenziale, ma tra quest'ultimo e un soggetto privato (nello specifico, un'associazione non riconosciuta). Ad avviso del Giudice, sebbene i documenti nuovi, da cui è scaturita la contestata modifica del trattamento pensionistico, riguardino il versamento di contribuzione aggiuntiva (art, 3, co. 5 e 6, d.lgs. n. 564/96) sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981, ciò non influisce sulla natura del trattamento pensionistico corrisposto al pensionato, tanto che la stessa norma subordina l'esercizio di tale facoltà, da parte della organizzazione sindacale, alla richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Dalla natura pubblica del trattamento pensionistico, non messa in discussione dalla possibilità di configurare una contribuzione aggiuntiva anche da parte di una organizzazione sindacale, discendono la giurisdizione di questa Corte e l'applicazione delle norme di cui ai cit. artt. 203 e ss. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

(sent. n. 11/2019)

Punto cardine di questa decisione è l'accertamento degli elementi che fondano il legittimo affidamento: la (non) rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.

Nel caso di specie il Giudice ha rilevato che non si trattava di errore di facile e immediata percezione da parte del pensionato, considerato che la maggiore somma erogata sulla rata di pensione è di modesta entità.

Inoltre, l'entità dell'indebito correlata al periodo di tempo in cui è maturato (circa 12 anni) è stato ritenuto un altro elemento indicativo della oggettiva difficoltà per una persona di media diligenza di percepire l'errore di calcolo.

Peraltro, l'Amministrazione era già in possesso di tutti gli elementi utili per provvedere al calcolo corretto, per cui il Giudice non ha ritenuto giustificato il ritardo di 12 anni per provvedere al ricalcolo esatto della prestazione pensionistica.

Ultimo elemento rilevante per la tutela dell'affidamento del percettore in buona fede è l'assenza di qualunque contributo causale sia soggettivo che oggettivo posto in essere dal pensionato.

Nel caso in esame dal punto di vista soggettivo della buona fede dell'accipiens il Giudice ha ritenuto sussistente un affidamento tutelabile del pensionato nella corretta quantificazione del trattamento di quiescenza, con la logica conseguenza dell'irripetibilità delle maggiori somme indebitamente percepite, mentre dal punto di vista oggettivo della ragionevolezza del periodo di tempo trascorso tra la liquidazione del trattamento di quiescenza e la sua revisione il Giudice ha rilevato che sono trascorsi molti anni senza alcuna plausibile giustificazione.

(sent. 15/2019).

Pensione di reversibilità, orfano maggiorenne studente universitario: Ai fini del diritto al conseguimento a pensione di reversibilità, è richiesto il requisito dell'iscrizione all'università al momento del decesso del dante causa in quanto l'unico riferimento temporale previsto dalla norma è il limite del ventiseiesimo annodi età, oltre il quale il beneficio non può più essere corrisposto.

Nel caso in esame il dante causa del ricorrente è deceduto mentre il figlio si trovava tra due diversi cicli di studio di livello universitario, avendo conseguito il titolo di studio di laurea triennale in qualità di studente fuori corso, e risultando iscritto al successivo corso di laurea cd. magistrale. Alla luce di una interpretazione letterale e logico-sistematica della norma in materia, si è ritenuto che il ricorrente possa essere considerato studente universitario, anche qualora il requisito dell'iscrizione all'Università sopravvenga rispetto al decesso del dante causa, finché l'orfano minore di ventisei anni. Nel caso di specie, il decesso del dante causa era avvenuto antecedentemente al primo momento utile per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale, cui il ricorrente non avrebbe potuto accedere se non dopo aver conseguito la laurea triennale. Ai fini

dalla corretta applicazione della normativa in materia, si deve tenere conto della nuova strutturazione degli studi universitari che ha previsto due distinti livelli di formazione, con la laurea triennale o di primo livello, che a sua volta dà accesso ai corsi di laurea specialistica o magistrale nello stesso ambito disciplinare.

(sent. n. 31/2019)

In questo giudizio per il riconoscimento della pensione anticipata spettante ai lavoratori precoci addetti ai lavori gravosi ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cosiddetta "APE sociale"), l'ente previdenziale ha negato il beneficio richiesto dalla parte ricorrente sulla base di una disciplina entrata in vigore successivamente alla data della domanda amministrativa di pensione.

Il Giudice ha affermato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda amministrativa di pensione deve essere effettuata facendo esclusivo riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa di pensione, pertanto è stata rigettata la eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dall'INPS, perché solo dopo 6 mesi l'istituto previdenziale ha risposto all'istanza amministrativa applicando la normativa entrata in vigore successivamente.

L'articolo 1 commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per alcune particolari categorie di lavoratori "precoci", cioè aventi una contribuzione di almeno un anno versata prima del compimento del 19° anno di età, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 19, in particolare la lettera d) prevede gli addetti a "lavori gravosi") il nuovo requisito contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo art. 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per cui essi possono accedere al pensionamento anticipato avendo 41 anni di contribuzione, a prescindere dal requisito anagrafico.

È risultato negli atti di causa che la ricorrente faceva parte della categoria di cui alla lett. d): "lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un

impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

L'art. 162, comma 1, lettera g), L. n. 205 del 2017, ha poi modificato la suddetta disposizione, stabilendo che ai fini della riduzione del requisito contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose deve avvenire, per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera); b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018 "Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205" all'allegato A è stato poi chiarito che i lavoratori di cui alla lett. h) sono "Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido" che ricoprono la classificazione Istat 2.6.4.2.

Con il D.P.C.M del 23 maggio 2017, n. 87 "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci", sono state introdotte le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci". Anche i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018 restano disciplinate dall'art. 4, comma 2, secondo periodo del suddetto D.P.C.M.

I soggetti che si trovino, o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 199, I. 232/2016, possono quindi far domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio entro il 1° marzo 2018. Le domande presentate successivamente (comunque non oltre il 30 novembre) vengono invece prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

La ricorrente ha inoltrato la domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori "precoci" in data 18/01/2018, allegando la comunicazione AP116 del datore di lavoro, che descriveva l'attività svolta dall'01/09/1983 ("docente scuola infanzia"), ma nella quale non si indicava la qualifica professionale Istat perché detta classificazione è stata introdotta soltanto con il D.M. 5 febbraio 2018 e quindi in epoca successiva alla presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 "Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici del D.P.C.M. del 23 maggio 2017, n. 87 di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205, della. L. 11 dicembre 2016, n. 232, l'interessato deve produrre "oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni; al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, … ".

La ricorrente aveva presentato la domanda amministrativa ad inizio anno, avendo tutti i requisiti previsti dalla norma, per cui la domanda di pensione è stata accolta con decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda, in ragione del fatto che per il comparto scuola, anche dopo la legge 214/2011 (legge Fornero), è rimasto in vigore il regime delle "finestre", che prevede che la prestazione pensionistica decorra dal 1 settembre (coincidente con il giorno di inizio dell'anno scolastico) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti.

(sent. n. 104/2019)

Il Giudice ha rilevato che dal punto di vista oggettivo non risultavano superati i limiti di reddito previsti per legge come presupposto per l'erogazione della prestazione previdenziale revocata, mentre dal punto di vita soggettivo non era ravvisabile un comportamento doloso della parte ricorrente nei termini richiesti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 377/99.

Tale articolo sulla procedura di revoca di pensioni e assegni, prevede che "La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite".

Secondo la recente giurisprudenza della Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza 25.01.2018, n. 1919 in tema di pensioni e ripetizione di somme non dovute, la nozione di dolo, che consentirebbe all'amministrazione di ottenere la ripetizione dell'indebito, è da intendere come "l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura per percepire la pensione, che non siano però già conosciute o conoscibili dall'ente competente".

In questa decisione sono chiariti alcuni punti fondamentali: il dolo del beneficiario non può essere presunto dall'amministrazione sulla base del semplice silenzio serbato dal beneficiario della pensione; il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale, ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione.

A questo proposito è rilevante che tutte le prestazioni economiche percepite dalla ricorrente sono erogate dall'INPS, per cui il MEF poteva agevolmente verificare la sussistenza e la misura delle prestazioni assistenziali erogate dall'INPS.

Nel caso in esame non ricorreva alcuna delle ipotesi previste all'art. 204, del T.U. 1092/73, per cui il primo provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non poteva essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso.

Dall'esame degli atti depositati emergeva che il reddito annuale effettivamente percepito dalla ricorrente (ridotto dell'indennità di accompagnamento annuale) era inferiore per ciascuno degli anni presi in considerazione al limite di reddito

previsto dall'art. 70 del dpr 915 del 1978 aggiornato annualmente (ricavato dalle circolari del MEF su questo tema adottate con cadenza annuale).

Pertanto, la domanda formulata dalla parte ricorrente con il ricorso in riassunzione è stata accolta con riconoscimento del diritto dalla parte ricorrente a trattene le somme richieste con il provvedimento del MEF.

(sent. n. 106/2019)

È stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, se svolto alle dipendenze di un Ente pubblico. Tale riconoscimento è infatti chiesto al fine di determinare la misura della futura pensione e rientra quindi pienamente nella cognizione di questo Giudicante, come da uniforme giurisprudenza, in quanto "(…) il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura superiore al 74% non viene richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali (pensione di invalidità o assegno di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971) (…) ma espressamente invocato come mezzo al fine di ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad una base più consistente, come peraltro previsto dalla disposizione di cui alla legge n. 388 del 2000" (Corte di Cass. S.U., 11 settembre 2009, n. 19614). Di conseguenza, la Corte dei conti può e deve accertare il grado di invalidità con la stessa pienezza del Giudice ordinario. Non rientra invece nella giurisdizione del Giudice delle pensioni la valutazione di elementi che incidano sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, quale ad esempio il diritto a godere del congedo per cure che rientra, invece, nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Venezia, 6 marzo 2020

Il Presidente

Carlo Greco

TABELLE

STATISTICHE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

ORGANICO al 31 dicembre 2019	1 Presidente + 8 Magistrati

PRESIDENTE	Carlo GRECO
GIUDICE	Marta TONOLO
GIUDICE	Maurizio MASSA
GIUDICE	Innocenza ZAFFINA
GIUDICE	Daniela ALBERGHINI
GIUDICE	POSTI VACANTI
GIUDICE	
GIUDICE	
GIUDICE	

TASSO DI SCOPERTURA	44%

Giudizi di responsabilità e di conto				
Giudizi pendenti al 01/01/2019				
Responsabilità	Conto	Resa di conto	Istanze di parte	Totale
38	9	7	0	54
Giudizi pervenuti				
Responsabilità	Conto	Resa di conto	Istanze di parte	Totale
42	75	0	1	118
Giudizi definiti				
Responsabilità	Conto	Resa di conto	Istanze di parte	Totale
42	50	1	1	94
Giudizi pendenti al 31/12/2019				
Responsabilità	Conto	Resa di conto	Istanze di parte	Totale
38	34	6	0	78

Giudizi in materia di pensioni			
Giudizi pendenti al 01/01/2019			
Civili	Militari	Guerra	Totale
37	30	2	69
Giudizi pervenuti			
Civili	Militari	Guerra	Totale
39	142	5	186
Giudizi definiti			
Civili	Militari	Guerra	Totale
34	118	5	157
Giudizi pendenti al 31/12/2019			
Civili	Militari	Guerra	Totale
42	54	2	98

Conti Giudiziali							
	Pendenti al 1/1/2019	Pervenuti	Definiti.				Rimanenza al 31/12/2019
			Decreto di discarico	Decreto di estinzione	Udienza	Totale	
	29.224	3.169	487	9.975	68	10.530	**21.863**

SENTENZE EMESSE

Giudizi di responsabilità

Condanna	Assoluzione	Altro	Totale
22	2	9	**33**

Istanze di parte

Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
0	0	1	**1**

Giudizi di pensioni

Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
26	110	22	**158**

Giudizi di Conto

Formule varie	Totale
50	**50**

Giudizi per resa di Conto

Formule varie	Totale
1	**1**

Totale sentenze	**243**

ORDINANZE

Giudizi di responsabilità e ad istanza

Attività istruttoria	Sequestri e reclami	Monitori	Proroga termini	Altro	**Totale**
1	7	3	0	4	**15**

Giudizi di Conto

Attività istruttoria	Altro	**Totale**
1	1	**2**

Giudizi di pensioni

Attività istruttoria	Sospensive	Altro	**Totale**
18	2	5	**25**

UDIENZE	
Collegiali	22
Monocratiche	42
Camere di consiglio monocratiche	2
Camere di consiglio	17
Monocratiche di comparizione	7

Sequestri conservativi	
Istanze	5
Decreti Presidenziali	5
Ordinanze del Giudice designato	7
Ordinanze collegiali su reclamo	0

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI Rito abbreviato - art. 130, d. lgv. 174/2016 (con riferimento a ciascun convenuto)				
Pendenti iniziali	Richieste presentate nell'anno	accolte	respinte	da definire
3	8	8	0	3

Sentenze che definiscono il giudizio con rito abbreviato:	n. sentenze	n. convenuti
	6	6

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI Rito monitorio - art. 131, d. lgv. 174/2016 (con riferimento a ciascun agente contabile o convenuto)			
Decreti emessi nell'anno	accettati	non accettati	da definire
3	3	0	0

Ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio:	n. ordinanze	n. agenti/convenuti
	3	3

GIUDIZI DI CONTO - SENTENZE DI CONDANNA								
	GIUDIZIO	AGENTE	COMUNE	ESERCIZIO	OGGETTO	UDIENZA	SENTENZA	CONDANNA
1)	30647	CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	VENEZIA	2012	Introiti da gioco	13.09.2018	N. 9/2019	€ 28.615.624,37
2)	30648	AVM S.P.A.	VENEZIA	2012	ZTL BUS	13.09.2018	N. 7/2019	Importo degli interessi da calcolare da parte del Comune di Venezia
3)	30649	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2012	Canoni Legge 206/1995	14.02.2019	N. 28/2019	€ 25.722.135,15
4)	30805	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2013	" "	19.09.2019	N.196/2019	€ 6.813.550,06
5)	30806	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2014	" "	" "	N.199/2019	€ 6.571.003,79
6)	30807	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2015	" "	" "	N.207/2019	€ 7.815.699,67
7)	30650	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2012	Canoni cimiteriali	14.02.2019	N. 29/2019	€ 21.528.928,34
8)	30808	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2013	" "	19.09.2019	N.200/2019	€ 1.699.204,83
9)	30809	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2014	" "	" "	N.208/2019	€ 2.319.248,95
10)	30810	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2015	" "	" "	N.201/2019	€ 2.127.271,14
11)	30811	VERITAS S.P.A.	VENEZIA	2013	Diritti segreteria	" "	N.202/2019	€ 761.189,71
12)	30868	AVM S.P.A.	VENEZIA	2013	ZTL BUS	17.10.2019	N.189/2019	€ 179.682,07
13)	30814	ECONOMO	CHIAMPO (VI)	2013	Gestione Economale	15.07.2019	N.108/2019	€ 57,83

	GIUDIZIO	AGENTE	COMUNE	ESERCIZIO	OGGETTO	UDIENZA	SENTENZA	CONDANNA
14)	30796	AIPA S.p.A.	MOTTA DI LIVENZA (TV)	2014	Imposta di pubblicità, TOSAP, diritti sulle pubbliche affissioni	22.07.2019	N.125/2019	€ 1.334,78
15)	30865	AIPA S.p.A.	MOGLIANO VENETO (TV)	2013	Imposta di pubblicità, TOSAP, diritti sulle pubbliche affissioni	24.07.2019	N.128/2019	€ 4.551,30
16)	30797	AIPA S.p.A.	PREGANZIOL (TV)	2013	Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	27.07.2019	N.130/2019	€ 691,15
17)	30795	AIPA S.p.A.	MOTTA DI LIVENZA (TV)	2013	Imposta di pubblicità, TOSAP, diritti sulle pubbliche affissioni	25.07.2019	N.131/2019	€ 762,52
18)	30983	AIPA S.p.A.	SILEA (TV)	2013	Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	18.12.2019	N.209/2019	€ 4.554,07
19)	30984	AIPA S.p.A.	SILEA (TV)	2014	Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	20.12.2019	N.225/2019	€ 26.426,56
							TOTALE CONDANNE	€ 104.191.916,29

INDICE

SALUTI E INTRODUZIONE 1

1. Novità normative nelle materie di competenza del Giudice contabile

Codice di giustizia contabile 9

Reati contro la PA 10

Riconoscimento del titolo di Avvocato specialista 10

2. La Corte costituzionale e le materie di competenza del Giudice contabile

Autonomia costituzionalmente garantita alle assemblee legislative regionali 12

Danno all'immagine e le condizioni, termini e modi della sua applicazione 14

Illegittimità benefici economici personale dipendente pubblico 15

3. Pronunce della Corte di cassazione su questioni di giurisdizione

Agente contabile o di riscossione di quote inesigibili 18

Amministratore di fatto 18

Confisca 19

Conflitto di giurisdizione 19

Contributi pubblici statali e/o europei 20

Danno all'immagine 22

Danno da disservizio 23

Danno da mancata entrata 23

Danno indiretto 24

Derivati 24

Direttore artistico 25

Direttore dei lavori 25

Direttore sanitario 26

Divieto del *bis in idem* 26

Eccesso di potere giurisdizionale 27

Enti e società a partecipazione pubblica 27

Esimente politica 28

General contractor 29

Giudicato 29
Incarico di consulenza 35
Ingiunzione di pagamento 35
Ordine professionale 36
Pensionistica 37
Pubblico impiego contrattualizzato 38
Pubblico Ministero contabile 39
Rapporto di servizio 39
Ripetizione di indebito 40
Sanità 41
Sequestro 41

4. Pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti 42

5. L'attività della Sezione giurisdizionale

1. La giurisprudenza in materia di responsabilità amm.va 46
2. Conti giudiziali 62
3. Giudizi pensionistici 68

TABELLE

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA